



## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 237 del 21 novembre 2025**

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 1085  
DEL 20 NOVEMBRE 2025**

---

***LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV – I – II – III – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XII – XIII  
ALTRI PARERI RICHIESTI: CREL

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE  
(SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 2025)**

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì venti del mese di novembre, alle ore 15.58 presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio (Sala Etruschi), in Roma - via della Pisana n. 1301, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 e successivamente posticipata alle ore 15.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- |                                    |                       |                             |                  |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO .....           | <i>Presidente</i>     | 7) PALAZZO ELENA .....      | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA .....         | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA .....    | "                |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... | <i>Assessore</i>      | 9) RIGHINI GIANCARLO .....  | "                |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE .....     | "                     | 10) RINALDI MANUELA .....   | "                |
| 5) GHERA FABRIZIO .....            | "                     | 11) SCHIBONI GIUSEPPE ..... | "                |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO .....      | "                     |                             |                  |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Ghera, Rinaldi e Schiboni.*

Sono collegate in videoconferenza: *gli Assessori Palazzo e Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Maselli e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Si collega in videoconferenza il Presidente.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 1085**

OGGETTO: “Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026””.

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA** dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”;
- VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”, in particolare gli articoli da 11 a 13;
- VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- VISTO** il punto n. 4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale la proposta di legge di stabilità regionale è presentata al Consiglio regionale entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del punto n. 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’articolo 36, comma 4, del medesimo decreto, la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l’adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione e, inoltre, provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa;

**VISTA**

la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composta da n. 24 articoli e, rispettivamente, dall’Allegato A, di cui all’articolo 1, concernente l’elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, e dall’Allegato B, concernente l’elenco dei comuni montani per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2 della proposta di legge;

**CONSIDERATO**

che la proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026” è stata predisposta in conformità con le disposizioni normative precedentemente richiamate;

**PRESO ATTO**

che, con nota prot. n. 114418 del 19 novembre 2025, l’Ufficio legislativo ha effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di legge regionale in oggetto, ai sensi dell’art. 65, comma 5-bis, del regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

**VISTE**

la relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”, quest’ultima predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 della l.r n. 11/2020,

**D E L I B E R A**

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unità proposta di legge regionale, concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”, composta da n. 24 articoli e dall’Allegato A, di cui all’articolo 1, e dall’Allegato B, di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 2, corredata della relazione illustrativa dell’Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste” e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria Generale”, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:  
**“LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026”**

## SOMMARIO

**Art. 1 - Oggetto e leggi regionali di spesa**

**Art. 2 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive**

**Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria**

**Art. 4 - Disposizioni per la riduzione del debito**

**Art. 5 - Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma di investimenti per gli anni dal 2026 al 2030**

**Art. 6 - Modifiche ai commi 52 e 53 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”, relativi al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale**

**Art. 7 - Indennità una tantum in favore del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale**

**Art. 8 - Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”**

**Art. 9 - Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”**

**Art. 10 - Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche**

**Art. 11 - Contributo straordinario al comune di Latina per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza**

**Art. 12 - Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Roma**

**Art. 13 - Modifiche ai commi 80 e 80 bis dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) e successive modifiche**

**Art. 14 - Modifica al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modifiche, relativo alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER**

**Art. 15 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche**

**Art. 16 - Realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini**

**Art. 17** - *Festival dedicato alle serie tv e all'audiovisivo*

**Art. 18** - *Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L'Aquila “Capitale italiana della cultura” per l'anno 2026*

**Art. 19** - *Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del Mondo di Rally. Modifica dei commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale*

**Art. 20** - *Modifica al comma 62 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modifiche, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale*

**Art. 21** - *Tavolo tecnico relativo all'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle province e della Città metropolitana di Roma*

**Art. 22** - *Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modifiche*

**Art. 23** - *Copertura finanziaria*

**Art. 24** - *Entrata in vigore*

## **Art. 1**

*(Oggetto e leggi regionali di spesa)*

1. La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione previsto nell'allegato 4/1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2026-2028.

2. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche, mediante l'elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

**Art. 2**

*(Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, con riferimento agli anni di imposta 2026-2028, l’addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista nell’articolo 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, è determinata nelle seguenti misure:

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF</i>	<i>Aliquota</i>
fino a 15.000 euro	1,73%
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	3,33%
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	3,33%
oltre 50.000 euro	3,33%

2. Con riferimento all’anno d’imposta 2026, per i soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, non superiore a 28.000,00 euro, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è determinata in misura pari all’1,73%.

3. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), previste nei commi 1 e 1-bis dell’articolo 16, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, sono determinate, in aumento, di 0,92 punti percentuali.

4. La maggiorazione prevista nel comma 3 non trova applicazione, con riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, per:

- a) i soggetti passivi IRAP, previsti nell’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997, operanti esclusivamente nei comuni montani indicati nella tabella allegata alla presente legge (Allegato B). La disapplicazione della maggiorazione, prevista nel precedente periodo, non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 500.000,00;
- b) gli enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsti nell’articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione prevista nel precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta, prodotto nel territorio regionale, è superiore a euro 1.000.000,00.

5. Fermo restando quanto previsto nel comma 6, le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF sono prioritariamente finalizzate:

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) e successive modifiche, e all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modifiche, ivi compreso l'accordo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica, previsto nell'articolo 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) e successive modifiche, e nell'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e successive modifiche;
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

6. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4, si provvede mediante il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e successive modifiche, e iscritto nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria e di provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento è pari a euro 127.750.000,00, per l'anno 2026.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni previste nei commi 2 e 5, dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Legge di stabilità regionale 2025) e successive modifiche, con riferimento all'anno di imposta 2026

e al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nonché le disposizioni previste nell'articolo 2, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) e successive modifiche, relativo al pagamento dei debiti della Regione.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2019, è inserito il seguente:

“1 bis. A decorrere dall'anno 2026, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA), cessa il conferimento al Servizio Sanitario Regionale dell'importo pari a euro 91.091.000,00, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF, previsto ai sensi del comma 1.”.

## **Art. 4**

### *(Disposizioni per la riduzione del debito)*

1. Al fine di favorire la riduzione del debito attraverso operazioni di estinzione anticipata dei prestiti, nel programma 02 “Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari” della missione 50 “Debito pubblico”, titolo 4 “Rimborso prestiti”, è istituita la voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese per l'estinzione anticipata dei prestiti”, con uno stanziamento pari a euro 7.700.000,00, per l'anno 2026.
2. Ai sensi del comma 6, dell'articolo 42, del decreto legislativo n. 118/2011, nella voce di spesa, prevista nel comma 1, può confluire la quota libera dell'avanzo di amministrazione, accertata con l'approvazione del rendiconto della gestione.
3. All'estinzione anticipata dei prestiti provvede la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia.

## **Art. 5**

*(Contributo regionale alla finanza pubblica.*

*Programma di investimenti per gli anni dal 2026 al 2030)*

1. Il contributo alla finanza pubblica della Regione, quantificato ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge 207/2024, è pari a euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028 ed euro 155.173.973,36, per l'anno 2029 e il relativo stanziamento è iscritto nel “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, istituito, ai sensi dell'articolo 9, della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19 e successive modifiche, nell'ambito del programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. Ai sensi del comma 790, dell'articolo 1, della legge 207/2024, le risorse del fondo, previste nel comma 1, che confluiscano nell'avanzo di amministrazione accantonato al termine dell'esercizio di riferimento, ivi comprese le risorse pari a euro 32.769.284,22 relative al contributo regionale alla finanza pubblica per l'anno 2025, sono destinate, nell'anno successivo e una volta accertate con l'approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti per gli anni dal 2026 al 2030, di seguito denominato programma, per un importo complessivo stimato in euro 486.445.862,81.

3. Il programma è finalizzato alla realizzazione di interventi nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell'innovazione tecnologica e dell'edilizia residenziale pubblica.

4. Entro il 30 settembre 2026 e, comunque, successivamente all'approvazione della legge regionale concernente il rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, la Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma, all'interno del quale sono individuati, rispettivamente, gli interventi suddivisi in macro-classi settoriali e le relative risorse da allocare sulle voci di spesa del bilancio regionale, nonché, nel caso di finanziamenti in favore di enti locali, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse medesime. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo al 2026 e fino al 2030 e, comunque, successivamente all'approvazione della legge regionale concernente il rendiconto della gestione, il programma è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti.

5. Per la gestione degli interventi previsti nel programma, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società partecipate, quali soggetti attuatori.

## **Art. 6**

*(Modifiche ai commi 52 e 53 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”, relativi al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale)*

1. All'articolo 13 della l.r. 22/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 52, le parole: “per ciascuna annualità 2026 e 2027” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028”;
- b) la lettera b) del comma 53, è sostituita dalla seguente:  
“b) per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028, per euro 250.000.000,00, a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2026-2028, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 “Trasporto pubblico locale” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

## **Art. 7**

*(Indennità una tantum in favore del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale)*

1. La Regione, al fine di far fronte alla carenza del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché al fine di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni e garantire i livelli essenziali di assistenza del sistema dell'emergenza e urgenza, autorizza tali aziende ed enti a erogare, in favore del personale del comparto sanità assegnato ai servizi di pronto soccorso, una indennità una tantum per l'anno 2026, fino al 3,33% della retribuzione annua lorda.

2. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale, di concerto con l'amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali, provvedono alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dell'indennità una tantum, prevista nel comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l'indennità una tantum in favore del personale del comparto sanità”, con uno stanziamento pari a euro 3.700.000,00, per l'anno 2026.

## Art. 8

*(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2025, n. 7 “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”)*

1. Alla l.r. 7/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2:

1) il numero 1) della lettera a), è sostituito dal seguente:

“1) di una gestione corretta della malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme e dei suoi effetti sull’organismo, in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo, anche attraverso l’adozione di una alimentazione responsabile e consapevole;”;

2) alla fine della lettera d), sono aggiunte le parole: “, garantendo la disponibilità di alimenti senza glutine”;

3) alla fine della lettera e), sono aggiunte le parole: “, anche attraverso l’eliminazione di eventuali barriere alimentari”;

4) alla fine della lettera f), sono aggiunte le parole: “alimentare attraverso, in particolare:

1) l’adozione di tecniche e metodi di coltivazione per circoscrivere la contaminazione da glutine nella produzione agricola e agroalimentare;

2) la promozione di studi, ricerche e progetti finalizzati a ridurre il ricorso in agricoltura a sostanze e tecniche, che potrebbero essere correlate all’insorgenza o alla diffusione della celiachia;

3) la promozione di attività informative e formative su programmi di miglioramento genetico per lo sviluppo di nuove varietà di cereali a elevata tollerabilità alimentare;

4) la promozione di iniziative per divulgare i prodotti agricoli e agroalimentari senza glutine, legati alle produzioni locali e tipiche della Regione, nonché di programmi alimentari che includano tali produzioni nell’ambito di una dieta senza glutine.”;

b) all’articolo 4:

1) al comma 1 le parole: “sentita la commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali”, sono sostituite dalle seguenti: “sentite l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (ARSIAL) e le commissioni consiliari competenti in materia”;

2) alla lettera b) del comma 2 le parole: “all’articolo 2 e”, sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 2 e 9, nonché”;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

- “2 bis. Per la gestione degli interventi, la Regione può avvalersi di ARSIAL, in qualità di soggetto attuatore, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale.”;
- 4) al comma 3, le parole: “della commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali” sono sostituite dalle seguenti: “delle commissioni consiliari competenti in materia”;
- c) al comma 2 dell’articolo 5, le parole: “sentita la commissione consiliare competente in materia di salute” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le commissioni consiliari competenti in materia”;
- d) all’articolo 9:
- 1) all’alinea del comma 1, le parole: “, realizza con cadenza almeno biennale” sono sostituite dalle seguenti: “e di ARSIAL, realizza:”;
  - 2) dopo la lettera b) del comma 1, è aggiunta la seguente:  
“b bis) iniziative di promozione e diffusione di innovazioni tecnologiche volte a favorire la produzione e trasformazione di alimenti senza glutine, anche attraverso specifici percorsi formativi rivolti a coloro che operano nel mondo agricolo e rurale.”;
- e) al comma 2 dell’articolo 10:
- 1) le parole: “e le terapie disponibili” sono soppresse;
  - 2) alla fine, sono aggiunte le parole: “e le metodologie da adottare per la preparazione e la somministrazione di alimenti destinati ai celiaci.”;
- f) dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 13, è inserita la seguente:  
“a bis) il Direttore competente in materia di agricoltura o un suo delegato;”;
- g) dopo l’articolo 14, è inserito il seguente:
- “Art. 14 bis  
*(Disposizioni di prima attuazione)*
1. Nelle more dell’approvazione del Piano, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, gli interventi previsti negli articoli 2 e 9, nonché le risorse per la realizzazione degli stessi.”;

h) il comma 1 dell'articolo 15, è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli previsti nell’articolo 2, comma 1, lettera f) e nell’articolo 7, si provvede mediante l’istituzione:

- a) nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”, con uno stanziamento pari a euro 360.000,00, per l’anno 2026 ed euro 140.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;”;
- b) nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per l’attivazione dello Sportello informativo per la celiachia”, con uno stanziamento pari a euro 40.000,00, per l’anno 2026 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028. Per gli anni successivi al 2028, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;”.”.

## Art. 9

*(Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”)*

1. Alla l.r. 14/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 11:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Promozione e sostegno delle attività. Portale”;
- 2) al comma 2, le parole: “, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1,” sono soppresse;
- 3) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per le medesime finalità previste nel comma 1, la Regione sostiene lo sviluppo e il consolidamento, anche strutturale e infrastrutturale, rispettivamente, delle attività esercitate dalle imprese iscritte nell'Elenco previsto nell'articolo 8 e delle attività di diversificazione agricola esercitate dalle imprese presenti nell'elenco previsto nell'articolo 2 quater della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche e iscritte nel portale previsto dal presente articolo, attraverso la concessione di contributi, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore delle imprese predette, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento previsto nell'articolo 15.”;

b) dopo la lettera g), del comma 1, dell'articolo 15, è inserita la seguente:

“g bis) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in favore delle imprese, ai sensi dell'articolo 11, comma 5bis”;

c) il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

“1. Agli oneri derivanti dalla presente legge concernenti, rispettivamente, le iniziative di formazione, informazione e divulgazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori e dei loro collaboratori, previste nell'articolo 10, il sostegno in favore delle attività delle imprese e lo sviluppo e l'implementazione del portale previsto nell'articolo 11, si provvede:

a) per gli interventi di parte corrente, mediante il “Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2026. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) per gli interventi in conto capitale, mediante il “Fondo per la promozione e il sostegno dell’enoturismo e dell’oleoturismo – parte in conto capitale”, da istituire nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, con uno stanziamento complessivo pari a euro 1.000.000,00, per l’anno 2026.”.

## **Art. 10**

*(Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e successive modifiche)*

1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 39 bis è inserito il seguente:

“Art. 39 ter

*(Contributi ai Comuni interessati da impianti di termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti per la realizzazione di opere pubbliche)*

1. Ai Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione o di smaltimento dei rifiuti, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche, sono riconosciuti dalla Regione contributi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale.

2. I contributi previsti nel comma 1 sono riconosciuti, altresì, ai Comuni limitrofi nei cui territori ricade una porzione compresa entro il raggio di cinquecento metri dal punto di localizzazione degli impianti previsti nel medesimo comma.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti nel comma 1, nel rispetto dello stanziamento di bilancio autorizzato e dei criteri di equità territoriale e di riequilibrio ambientale.

4. I Comuni beneficiari del contributo presentano alla Regione apposita richiesta corredata dal progetto dell'opera pubblica, dal quadro economico e dalla relazione illustrativa degli interventi proposti, nonché dalla documentazione attestante la localizzazione degli impianti e, per i Comuni limitrofi, la ricaduta territoriale entro il raggio previsto nel comma 2.

5. La Regione esegue forme di monitoraggio sull'utilizzo dei contributi, anche mediante rendicontazione da parte dei Comuni beneficiari, ai fini della verifica della corretta destinazione delle risorse.”.

b) dopo il comma 5 bis dell'articolo 40, è inserito il seguente:

“5 ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 39 ter si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata “Contributi ai Comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o smaltimento

dei rifiuti”, con uno stanziamento pari a complessivi euro 9.000.000,00, a valere sul triennio 2026-2028, di cui euro 1.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 4.000.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028.”.

## **Art. 11**

*(Contributo straordinario al comune di Latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza)*

1. Al fine di rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto agli atti di criminalità, vandalismo e degrado urbano sul territorio del Comune di Latina, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 18 aprile 2017, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) e successive modifiche, concede un contributo straordinario in favore del Comune medesimo per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza.

2. Il contributo previsto nel comma 1 è destinato al finanziamento degli interventi relativi:

- a) all'acquisto e installazione di telecamere di sicurezza e videosorveglianza;
- b) al potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative di monitoraggio;
- c) alla manutenzione straordinaria e all'aggiornamento tecnologico dei sistemi esistenti.

3. L'erogazione del contributo, previsto nel comma 1, è subordinata alla presentazione da parte del Comune di Latina del cronoprogramma degli interventi, nonché di un'apposita rendicontazione delle spese sostenute. La direzione regionale competente in materia di enti locali provvede al controllo e al monitoraggio degli interventi e adotta i necessari provvedimenti a valere sulla voce di spesa istituita ai sensi del comma 4.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Contributo straordinario al comune di latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza", con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per l'anno 2026.

## Art. 12

*(Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Roma)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell’ATER della Provincia di Roma, la Regione riconosce un contributo complessivo pari a euro 7.000.000,00, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nei confronti della stessa, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo e il rimborso dei debiti finanziari maturati dall’Azienda, alla data del 31 dicembre 2025.

2. L’erogazione del contributo, previsto nel comma 1, è subordinata all’adozione da parte del Commissario straordinario dell’ATER della Provincia di Roma di un Piano di risanamento economico-finanziario dell’Azienda. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione emana, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le direttive per la definizione del Piano, individuando in particolare:

- a) la predisposizione di piani di dismissione del patrimonio aziendale;
- b) l’attivazione e l’implementazione, anche tramite riorganizzazione degli uffici a tale scopo dedicati, delle procedure di recupero dei crediti verso gli utenti assegnatari di alloggi;
- c) l’attivazione delle procedure di ristrutturazione del debito nei confronti degli istituti di credito e del debito nei confronti dei fornitori, risultanti al 31 dicembre 2025;
- d) l’attivazione di procedure di riorganizzazione degli uffici e razionalizzazione delle spese di carattere generale e per i servizi;
- e) ogni ulteriore misura necessaria per l’attuazione del Piano previsto nel presente comma.

3. Al fine di verificare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risanamento economico-finanziario, previsti nel comma 2, l’ATER della Provincia di Roma predisponde un apposito cronoprogramma di attuazione delle misure previste nel medesimo comma e, con cadenza trimestrale, trasmette, alla direzione regionale competente in materia di edilizia pubblica, una relazione dettagliata e certificata dal Collegio dei revisori dei conti sul relativo stato di avanzamento. La mancata trasmissione della relazione trimestrale comporta l’immediata revoca del contributo, previsto nel comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata:

“Contributo per il risanamento economico-finanziario dell’ATER della Provincia di Roma”, con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 2.000.000,00, per l’anno 2027.

### **Art. 13**

*(Modifiche ai commi 80 e 80 bis dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19  
(Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) e successive  
modifiche)*

1. Al comma 80 dell'articolo 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “31 gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2026”;
- b) le parole: “in Via Ruggero di Lauria, n. 28” sono sostituite dalle seguenti: “in Piazza dei Navigatori n. 15 e dei locali in Via Tarigo e in Via Leon Pancaldo”.

2. Il comma 80 bis dell'articolo 9 della l.r. 19/2022, è sostituito dal seguente:

“80 bis. Per le finalità di cui al comma 80, la Regione concede un contributo straordinario all'ATER della Provincia di Roma, pari a euro 800.000,00, per l'anno 2026, a valere sull'apposita voce di spesa di cui al programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

**Art. 14**

*(Modifica al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modifiche, relativo alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER)*

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, è sostituito dal seguente:

“2. All’assegnazione delle risorse previste nel comma 1 si provvede, previo avviso pubblico rivolto alle associazioni riconosciute e non, alle fondazioni, agli Enti del terzo settore e agli enti religiosi, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale”.

## **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 "Legge di stabilità regionale 2020" e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 65 dell'articolo 7 della l.r. 28/2019, sono inseriti i seguenti:

“65 bis. La Regione concede contributi, a valere sul fondo di parte corrente istituito ai sensi del comma 62 e nel rispetto delle finalità previste nel medesimo comma, ai comuni per mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dal mancato inserimento degli stessi all'interno del perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, istituita ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) e successive modifiche.

65 ter. I contributi previsti nel comma 65 bis sono concessi ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ricadenti nelle province di Frosinone e di Latina, limitatamente a quelli prossimi al confine territoriale della ZES unica, secondo criteri di prossimità territoriale. Le modalità di riparto e di erogazione delle risorse sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

65 quater. Agli oneri derivanti dai commi 65 bis e 65 ter, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si provvede mediante il “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente”, iscritto nel programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 1 “Spese correnti”.”.

## **Art. 16**

*(Realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini)*

1. La Regione promuove la realizzazione di un parco tematico dedicato alla figura del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e drammaturgo italiano, Pier Paolo Pasolini, volto alla riqualificazione di territori soggetti a situazioni di degrado sociale, previa selezione, tramite avviso pubblico, dei progetti presentati dai comuni, e per Roma Capitale dai suoi municipi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dell'iniziativa, prevista nel comma 1, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse e la rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", titolo 2 "Spese in conto capitale", della voce di spesa denominata: "Spese per la realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini", con uno stanziamento complessivo pari a euro 750.000,00 per gli anni dal 2026 al 2028, di cui euro 250.000,00, per ciascuna annualità.

## **Art. 17**

*(Festival dedicato alle serie tv e all'audiovisivo)*

1. La Regione, al fine di promuovere la produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva regionale e nazionale, nonché di favorire lo sviluppo culturale, turistico, sociale ed economico del territorio, in armonia coi principi e le finalità previsti nella legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo) e successive modifiche, sostiene la realizzazione di un festival annuale dedicato alle serie tv e all'audiovisivo, di seguito denominato festival.

2. Per le finalità previste nel comma 1, nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per la realizzazione del festival dedicato alle serie tv e all'audiovisivo”, con uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

3. Le risorse previste ai sensi del comma 2 sono destinate, prioritariamente, alla copertura delle spese concernenti l’elaborazione del progetto di fattibilità e sviluppo dell’iniziativa, anche attraverso il coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore, i costi organizzativi e logistici, la produzione e l’organizzazione di eventi e premi, nonché per la promozione sul territorio regionale e nazionale, attraverso apposite campagne comunicative e pubblicitarie.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’organizzazione del festival, ivi compresa l’individuazione della sede o delle sedi di svolgimento, nonché i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse e la rendicontazione delle spese sostenute.

5. Per la realizzazione del festival, la Regione può avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, quali soggetti attuatori.

## **Art. 18**

*(Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026)*

1. La Regione, in considerazione della partecipazione del Comune e della Provincia di Rieti alla candidatura della città di L’Aquila a “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026 e a seguito della relativa proclamazione, avvenuta ai sensi della deliberazione della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 marzo 2024 (Conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura», per l’anno 2026, alla Città di L’Aquila), sostiene, nell’ambito di una prospettiva a carattere interregionale volta a promuovere la crescita e lo sviluppo dell’Appennino Centrale, le iniziative e le attività, organizzate nel corso del 2026, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino.

2. Per le finalità previste nel comma 1, è concesso un contributo in favore del Comune e della Provincia di Rieti, pari a complessivi euro 200.000,00, per l’anno 2026, la cui erogazione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari di un piano delle attività e delle spese sostenute, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026”, con uno stanziamento autorizzato pari a euro 200.000,00 per l’anno 2026.

## Art. 19

*(Sostegno al Rally di Roma Capitale quale tappa del Campionato del Mondo di Rally. Modifica dei commi 39 e 41 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie”, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale)*

1. La Regione riconosce il *Rally di Roma Capitale* quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione e la valorizzazione del territorio regionale.

2. A decorrere dall'anno 2027 e fino al 2030, la Regione sostiene lo svolgimento del *Rally di Roma Capitale* quale tappa del Campionato del Mondo di Rally (FIA World Rally Championship), attraverso la concessione di un contributo in favore dell'Automobile club d'Italia (ACI), volto ad assicurare l'organizzazione, lo svolgimento e la promozione dell'evento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di partecipazione della Regione, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo previsto dal comma 2.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a euro 3.000.000,00, per ciascuna annualità dal 2027 al 2030, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Contributo per l'organizzazione del Rally di Roma Capitale quale tappa italiana del Campionato del mondo rally (WRC)”, con uno stanziamento, pari all'importo predetto, a valere sugli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.

5. All'articolo 9 della l.r. 19/2022, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine della lettera e) del comma 39, sono aggiunte le parole: “. Per l'anno 2026, il contributo in favore dell'Automobile club d'Italia (ACI) è pari a complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, per la promozione del Rally di Roma Capitale ed euro 500.000,00 per la promozione del Rally del Lazio;”;
- b) alla fine della lettera e) del comma 41, sono aggiunte le parole: “. Per l'anno 2026, la denominazione della citata voce di spesa è modificata in “Spese per la promozione del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00, a valere sulla medesima annualità”.

**Art. 20**

*(Modifica al comma 62 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025” e successive modifiche, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale)*

1. Al comma 62 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, le parole: “a decorrere dal 2026” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 2027”.

## **Art. 21**

*(Tavolo tecnico relativo all'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle province e della Città metropolitana di Roma)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, della legge regionale 3 novembre 2023, n. 17 (Adozione delle misure conseguenziali al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 per l'adeguamento alle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022), relativo alle disposizioni in materia di riallocazione delle funzioni non fondamentali della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province previste nell'articolo 7, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e successive modifiche, presso la direzione competente in materia di enti locali, è istituito un Tavolo tecnico di analisi e confronto tra la Regione e l'Unione delle province del Lazio (UPI) e la Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominato Tavolo, per l'individuazione delle funzioni non fondamentali da queste ultime esercitate nel rispetto delle disposizioni previste nella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche e la riconciliazione, laddove necessario, delle relative partite contabili tra la Regione e gli enti medesimi.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con propria deliberazione, i componenti del Tavolo, nonché le modalità di funzionamento e di svolgimento dell'attività dello stesso.

3. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

## Art. 22

*(Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 “Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio” e successive modifiche)*

1. Alla legge regionale n. 40/1987, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 15, è sostituito dal seguente:

“1. Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Regione ed è scelto, previo avviso pubblico di selezione, tra soggetti in possesso di Laurea magistrale in Giurisprudenza o titolo equivalente e comprovata esperienza professionale, per almeno dieci anni, in ambito giuridico. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.”;

b) l’articolo 23, è sostituito dal seguente:

## “Art. 23

*(Regolamento interno)*

1. Il consiglio di amministrazione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno dell’istituto stesso e le sue successive modifiche.

2. Il regolamento interno deve, tra l’altro, contenere:

- a) l’indicazione della sede dell’istituto;
- b) le norme procedurali disciplinanti l’esercizio delle attività dell’istituto, rispetto ai principi previsti nella presente legge;
- c) la pianta organica dell’istituto;
- d) i criteri e le modalità per la stipula di convenzioni con il personale docente;
- e) l’individuazione dei provvedimenti amministrativi di competenza del presidente;
- f) l’organizzazione delle strutture operative dell’istituto e la determinazione delle relative competenze e dotazioni organiche.”.

**Art. 23**

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 e 19, con riferimento alle destinazioni indicate per missioni, programmi e titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2026-2028 si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri del bilancio, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 19, relativi alle annualità 2029 e 2030, si provvede nell'ambito delle successive leggi di bilancio di previsione finanziario.

**Art. 24**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Legge di Stabilità regionale 2026

## **Allegato A**

*Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti*

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**Elenco delle leggi regionali di spesa, suddivise per missioni, programmi e titoli**  
**PROPOSTA DI LEGGE DI BILANCIO**

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
40/1987 - 22/2024, Art: 13, Comma: 76	SPESE RELATIVE ALL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI GIURIDICI DEL LAZIO "ARTURO CARLO JEMOLO"	01.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4/2013 Art:33 - 6/2024, Art: 4	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 35, COMMA 1, LETTERA P), NUMERO 4)	01.01	1	120.000,00	120.000,00	120.000,00
17/2016 Art:3 Comma:62	CONSULTA PER LA SALUTE MENTALE (MODIFICHE ALLA L.R. N. 6/2006)	01.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7/2023 - 20/2024, Art: 3	SPESE PER IL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	01.01	1	60.400,00	60.400,00	60.400,00
11/2024	SPESE PER LA CONSULTA FEMMINILE REGIONALE PER LE pari OPPORTUNITÀ	01.01	1	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22/2024 Art: 13 Comma:6	SPESE RELATIVE ALLE MISSIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI MEMBRI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI	01.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22/2024 Art: 13 Comma:da 67 a 68-ter - 4/2025, Art: 35	INDENNITA' PERSONALE DI DIRETTA COLLABORAZIONE GIUNTA E CONSIGLIO REGIONALE	01.01	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
11/2004 Art:41	GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI DESTINATI ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DEL CONSIGLIO REGIONALE ED AGLI ORGANISMI CONSILIARI	01.01	2	3.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P01 - ORGANI ISTITUZIONALI</b>				<b>5.634.400,00</b>	<b>4.634.400,00</b>	<b>4.634.400,00</b>
6/1999 Art:24	SPESE DI FUNZIONAMENTO LAZIO INNOVA	01.03	1	33.500.000,00	33.500.000,00	33.500.000,00
3/2010 Art:9	PARTECIPAZIONI REGIONALI AD ASSOCIAZIONI ED AD ALTRI ENTI PRIVATI	01.03	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12/2011 Art:1 Comma:76-79 - 7/2018, Art: 57; 18/2023, Art: 4	FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI - PARTE CORRENTE	01.03	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12/2014 Art:5	LAZIOCREA S.P.A.	01.03	1	71.314.300,53	71.314.300,53	71.314.300,53
17/2015 Art:7 Comma:9	TRASFERIMENTO RISORSE PER PERSONALE RIALLOCATO SVOLGENTE FUNZIONI NON FONDAMENTALI DI POLIZIA PROVINCIALE	01.03	1	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
17/2015 Art:7	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - SPESE FUNZIONAMENTO DELEGA FUNZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	01.03	1	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
28/2019 Art:7 Comma:105	ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE, SOCIALE E AMBIENTALE E DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE - LAZIOCREA	01.03	1	2.892.230,00	2.892.230,00	2.892.230,00
8/2019 Art:15 Comma:3	TRASFERIMENTO A LAZIOCREA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO IL CONSORZIO PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE GROTTE DI PASTENA E COLLEPARDO	01.03	1	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE CORRENTE	01.03	1	250.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:14	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLA PA	01.03	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23/2023 Art:2	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E IL SOSTEGNO AL REDDITO	01.03	1	127.750.000,00	0,00	0,00
19/2024 Art:10	SPESE PER L'ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA 1.15 DEL PNRR CONCERNENTE IL SISTEMA UNICO DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE ACCRUAL	01.03	1	2.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
22/2024 Art: 13 Comma:10	SPESE PER IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA E SUPPORTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA ZLS DEL TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE	01.03	1	771.000,00	241.000,00	325.000,00
22/2024 Art:5	FONDO PER LE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE	01.03	1	3.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6/2024 Art:11	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PER RAFFORZARE L'OPERATIVITÀ DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UBICATI SUL TERRITORIO REGIONALE	01.03	1	330.000,00	0,00	0,00
9/2024 Art:9 Comma:3	SPESE PER LE ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA GOVERNANCE OPERATIVA REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE AL PNRR (PNC)	01.03	1	1.600.000,00	0,00	0,00
9/2024 Art:9 Comma:3-bis - 22/2024, Art: 4	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA, COMPRESA LA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - PARTE CORRENTE	01.03	1	800.000,00	600.000,00	0,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	2.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00
9/2024 Art:9	SPESE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2021-2027, FACENTI PARTE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DEL 27 NOVEMBRE 2023	01.03	1	300.000,00	100.000,00	0,00
15/2025 Art:27	SPESE PER GLI STUDI E GLI APPROFONDIMENTI DA PARTE DEL TAVOLO INTERISTITUZIONALE SUGLI EFFETTI DEI DAZI SULL'ECONOMIA REGIONALE	01.03	1	150.000,00	0,00	0,00
9/2017 Art:12 - 8/2019, Art: 12, Comma: 1, Lettera: b); 17/2024, Art: 11	INTERVENTI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE DELLA VALLE DELL'ANIENE DI CUI ALLA L.R. N. 18/2007 (QUOTA COMUNI E QUOTA IMPRESE)	01.03	2	500.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
1/2020 Art:22 Comma:123 - 14/2021, Art: 107	INTERVENTI COMPLEMENTARI ALLE ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL RECUPERO DELL'EX CARCERE BORBONICO DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO, RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DEL COMUNE DI VENTOTENE - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.03	2	250.000,00	0,00	0,00
9/2024 Art:9 Comma:3-bis - 22/2024, Art: 4	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA, COMPRESA LA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.03	2	600.000,00	400.000,00	200.000,00
9/2024 Art:9 Comma:3-bis	SPESE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA, COMPRESA LA GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.03	2	100.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>				<b>264.572.530,53</b>	<b>129.212.530,53</b>	<b>128.196.530,53</b>
12/2016 Art:3 Comma:2	GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FASCE FRANGIVENTO DI PROPRIETÀ REGIONALE IN AGRO PONTINO (MODIFICHE ALLA L.R. 2 MAGGIO 1995, N. 22)	01.06	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
17/2024 Art:24	DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMPENDIO IMMOBILIARE "EX OSPEDALE SAN GIACOMO"	01.06	1	4.200.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma:3-5	SPESE PRELIMINARI PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO REGIONALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	01.06	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P06 - UFFICIO TECNICO</b>				<b>5.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
47/1998	SISTEMA STATISTICO REGIONALE	01.08	1	395.000,00	395.000,00	470.000,00
12/2023	SPESE RELATIVE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA PER IL TRASFERIMENTO DEI CREDITI FISCALI - PARTE CORRENTE	01.08	1	20.000,00	20.000,00	0,00
47/1998 - 22/2024, Art: 13, Comma: 9	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9/2020	COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLE SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI FIBRA OTTICA DI PROPRIETÀ DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	01.08	2	75.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</b>				<b>520.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
9/2017 Art:11 Comma:4	SPESE RELATIVE ALL'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	01.10	1	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
9/2017 Art:11 Comma:5	INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE	01.10	1	680.000,00	680.000,00	680.000,00
14/2021 Art: 100 Comma: 1-6	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS)	01.10	1	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
20/2021 Art:9 Comma:3-4	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 (USR)	01.10	1	390.000,00	390.000,00	390.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P10 - RISORSE UMANE</b>				<b>9.570.000,00</b>	<b>9.570.000,00</b>	<b>10.570.000,00</b>
21/1999	FONDO SOLIDARIETÀ CITTADINI ILLUSTRI	01.11	1	55.000,00	55.000,00	55.000,00
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE CORRENTE	01.11	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20/2007 - 1/2020, Art: 13	FONDO PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE DELLE GIOVANI GENERAZIONI ALLA VITA POLITICA E AMMINISTRATIVA LOCALE	01.11	1	150.000,00	0,00	0,00
10/2020	FONDO PER LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL DOVERE	01.11	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14/2021 Art: 10 - 16/2022, Art: 10	SPESE RELATIVE AL MESE REGIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE MAROCCHINATE	01.11	1	50.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 32-33	SPESE RELATIVE AI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE IN CASO DI PRONUNCIATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE	01.11	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1/2024 Art:3 - 17/2024, ART. 8, 4/2025, ART. 26, C. 1	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE FEDERAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE DAL CONI E AD ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE NELL'AMBITO DI EVENTI SPORTIVI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER PROMUOVERE L'IMMAGINE DELLA REGIONE	01.11	1	480.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art: 25 Comma:1-3	DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO - CARNEVALI STORICI	01.11	1	60.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art: 25 Comma:5-bis e 5-ter - 4/2025, Art: 32	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL "FAIRYLANDS CELTIC FESTIVAL"	01.11	1	30.000,00	0,00	0,00
17/2024 Art:3	COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE CONCERNENTI IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEI CONGIUNTI DELLE VITTIME DEL CROLLO DELLE PALAZZINE ATER DELLA PROVINCIA DI RIETI	01.11	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 77-84	SPESE PER PROMUOVERE L'ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI RELATIVI ALLA SALA DEL COMMIAZO E ALLA CASA FUNERARIA	01.11	1	50.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma:90	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INFORMAZIONE DELLA REGIONE	01.11	1	4.911.000,00	2.511.000,00	2.511.000,00
6/2024 Art:10 - 17/2024, ART. 10	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO DI VENTOTENE PER LA FORMAZIONE FEDERALISTA EUROPEA (L.R. N. 37/1983)	01.11	1	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4/2025 Art:24	SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA FESTIVITÀ DI SANTA ROSA PRESSO IL COMUNE DI VITERBO	01.11	1	150.000,00	0,00	0,00
9/2025 Art:2	SPESE PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ASSOCIAZIONE "VIE E CAMMINI DI FRANCESCO"	01.11	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
13/2001 - 17/2024, Art: 6; 9/2024, Art: 12	FINANZIAMENTO PARROCCHIE ED EDIFICI DI CULTO PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI (ORATORI) - PARTE IN C/CAPITALE	01.11	2	3.457.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>TOTALE M01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE P11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</b>				<b>14.281.000,00</b>	<b>9.454.000,00</b>	<b>9.454.000,00</b>
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE DI PARTE CORRENTE)	02.02	1	650.000,00	260.000,00	260.000,00
7/2007	DIRITTI DEI DETENUTI DEL LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	02.02	2	400.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE M02 - GIUSTIZIA P02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</b>				<b>1.050.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>
1/2005 Art:16 - 22/2024, Art: 13, Comma: 48	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "ACADEMIA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL LAZIO"	03.01	1	425.000,00	425.000,00	425.000,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE DI PARTE CORRENTE	03.01	1	500.000,00	500.000,00	235.000,00
1/2005	POLIZIA LOCALE - SPESE IN C/CAPITALE	03.01	2	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</b>				<b>2.925.000,00</b>	<b>2.925.000,00</b>	<b>1.660.000,00</b>
14/2015 Art: 11-bis, 11-ter, 11-quater - 20/2024, Art: 74	SPESE PER OSSERVATORIO TECNICO SCIENTIFICO SULLA CRIMINALITÀ, LA LEGALITÀ E LA LOTTA ALL'USURA, ALL'ESTORSIONE, ALLA CORRUZIONE E ALLE MAFIE (COMPRESE SPESE PER GIORNATA REGIONALE E PREMI REGIONALI)	03.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4/2025 Art:15	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE "FORUM ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA"	03.02	1	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
15/2001 Art:2 Comma:1 Lettera:b) e c) - 5/2005	SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE - EX ABECOL (INTERV. IN C/CAPITALE)	03.02	2	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA P02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</b>				<b>3.310.000,00</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>
6/2018 Art:26 Comma:2	DEVOLUZIONE TASSA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A DISCO - MODIFICA ART. 27 L.R. N. 16/1996	04.04	1	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
6/2018 Art:27 Comma:1 Lettera:c)	DEVOLUZIONE DELLA TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE A FAVORE DI DISCO (ART. 8, C. 1, D.LGS. N. 68/2011)	04.04	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
6/2018 - 6/2024, Art: 7, Comma: 3	SPESE PER GLI INTERVENTI, I SERVIZI E LE PRESTAZIONI A CURA DI DISCO LAZIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI E DEI CITTADINI IN FORMAZIONE	04.04	1	1.000.000,00	0,00	0,00
6/2018	SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA (DISCO)	04.04	1	25.800.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
6/2018 - 23/2023, Art: 23, Comma: 11-12	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI - ACQUISIZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE 'MADONNA DELLE ROSE'	04.04	2	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00
6/2018	POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI	04.04	2	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15/2025 Art: 53 Comma: 1-2 e 5	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA PER IL RIPRISTINO DELLE STRUTTURE DI RICERCA SCIENTIFICA DANNEGGIATE DALL'INCENDIO DI GIUGNO 2025	04.04	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P04 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA</b>				<b>102.300.000,00</b>	<b>98.300.000,00</b>	<b>95.800.000,00</b>
22/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY) - PARTE CORRENTE	04.05	1	100.000,00	0,00	0,00
22/2023	PERCORSI FORMATIVI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI (ITS ACADEMY)	04.05	1	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE</b>				<b>2.500.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
29/1992 - 9/2010, Art: 2, Comma: 28	ASSICURAZIONE PERSONALE VIGILANZA E ALUNNI	04.06	1	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4/2006 Art:169	PREMIO COLASANTI-LOPEZ	04.06	1	40.000,00	20.000,00	20.000,00
17/2015 Art:7 Comma:3 Lettera:a) e b)	TRASFERIMENTO RISORSE AGLI ENTI DI AREA VASTA E ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	04.06	1	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
2/2016	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO	04.06	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
14/2021 Art:8	PREMIO REGIONALE "WILLY MONTEIRO DUARTE"	04.06	1	100.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</b>				<b>4.690.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>4.620.000,00</b>
29/1992	DIRITTO ALLO STUDIO	04.07	1	13.003.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 70-73	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	04.07	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO P07 - DIRITTO ALLO STUDIO</b>				<b>14.003.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>
43/1992	IRVIT (PARTE CORRENTE)	05.01	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
36/2002	VALORIZZAZIONE ANTICO ABITATO DI CANALE MONTERANO - PARTE CORRENTE	05.01	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.01	1	505.500,00	305.500,00	305.500,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	1	150.000,00	0,00	0,00
27/1990	RECUPERO EDIFICI DI CULTO	05.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
9/2005 Art:34 - 17/2024, Art: 9; 15/2025, Art: 40	SEDI COMUNALI	05.01	2	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14/2008 Art:1 Comma:13-bis - 13/2018, Art: 5, Comma: 5; 24/2019, Art: 29, Comma: 2, Lettera: i)	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	05.01	2	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
8/2016 Art:10 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI VALORE STORICO E CULTURALE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	05.01	2	1.400.000,00	600.000,00	600.000,00
2/2017 Art:18 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA RCL - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE (RETE DEI CAMMINI DEL LAZIO)	05.01	2	800.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:7 Comma:3-4 - 20/2024, Art: 54	SPESE PER IL PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI PER LA VALORIZZAZIONE DEI TEATRI, DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE, DEI PALAZZI STORICI, DEI LUOGHI DI CULTO, DEGLI SPAZI ARCHEOLOGICI E RICREATIVI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.01	2	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma: 24-27	COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI FUNZIONALI ALLE CELEBRAZIONI DEL GUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL 2025 - PARROCCHIA SANTA MARIA DEL DIVINO AMORE	05.01	2	150.000,00	0,00	0,00
4/2025 Art:16	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PALIANO PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE QUALE RESIDENZA DI SANTA MARIA GORETTI	05.01	2	110.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO</b>				<b>27.830.500,00</b>	<b>16.620.500,00</b>	<b>3.620.500,00</b>
22/1988 - 9/2017, Art: 17, Comma: 64	OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO CATINO	05.02	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4/2006 Art:66	ARCHIVIO STORICO CITTÀ DI FIUME	05.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16/2008	PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA	05.02	1	290.000,00	240.000,00	240.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
3/2010 Art:14	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	05.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9/2010 Art:2 Comma:114	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA (PARTE CORRENTE)	05.02	1	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9/2010 Art:2 Comma:36	SPESE FUNZIONAMENTO FONDAZIONE MUSEO MAXXI	05.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9/2010 Art:2 Comma:37	MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE DI VIA TASSO	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15/2014 Art:23	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	05.02	1	6.973.000,00	2.223.000,00	2.223.000,00
15/2014 Art:24	FONDO UNICO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	1.905.000,00	1.405.000,00	1.405.000,00
15/2014 Art:5 Comma:3-bis - 19/2022, Art: 60, Lettera: g), Punto: 2	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO PRESSO IL POLO CULTURALE MULTIDISCIPLINARE SPAZIO ROSSELLINI	05.02	1	250.000,00	0,00	0,00
15/2014 Art:7 Comma:1 Lettera:d)	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE "MUSICA PER ROMA"	05.02	1	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
15/2014 Art:7 Comma:2	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE DEI COMUNI DEL LAZIO	05.02	1	1.080.000,00	980.000,00	980.000,00
15/2014 Art:7 Comma:3	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FONDAZIONE ROMAEUROPA ARTE E CULTURA	05.02	1	400.000,00	300.000,00	300.000,00
15/2014 Art:7	PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE A FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DI RILEVANZA STATALE O REGIONALE (ACADEMIA NAZ. SANTA CECILIA; TEATRO DELL'OPERA)	05.02	1	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
7/2014 Art:2 Comma: 129-130	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI CASTELLI ROMANI ATTRAVERSO IL SOSTEGNO AL CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI	05.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17/2015 Art:7 Comma:20 - 24/2019, Art: 5, Comma: 3	FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI CONCERNENTI I BENI, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	05.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	5.495.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00
1/2020 Art:22 Comma:94-98 - 19/2022, Art: 9, Comma: 97	FONDAZIONE VULCI - FUNZIONAMENTO E ATTIVITÀ	05.02	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE CORRENTE	05.02	1	30.000,00	30.000,00	0,00
5/2020 Art:7 Comma:1-4 - 17/2024, Art: 7	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	05.02	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE CORRENTE	05.02	1	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
5/2020	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE CINEMA PER ROMA	05.02	1	793.000,00	793.000,00	793.000,00
14/2021 Art:3 Comma:4 Lettera:c)	SPESE PER LE SCUOLE DI EDUCAZIONE MUSICALE	05.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14/2021 Art:9	FUNZIONAMENTO ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "VITTORIO OCCORSIO"	05.02	1	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20/2021 Art:13 Comma:8-10	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE TEATRO DI ROMA	05.02	1	1.990.000,00	1.990.000,00	1.990.000,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	05.02	1	95.000,00	0,00	0,00
15/2025 Art:43	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE "MUSEO DEL RICORDO"	05.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4/2025 Art:14	SOSTEGNO REGIONALE PER L'ISTITUZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL "PREMIO ANTONIO BIONDI"	05.02	1	50.000,00	50.000,00	0,00
4/2025 Art:6	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE "LATINA 2032" - SPESE DI FUNZIONAMENTO	05.02	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
24/2019	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI CULTURALI REGIONALI E DI VALORIZZAZIONE CULTURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	6.210.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
22/2020	SPESE PER LA CONOSCENZA E LA PROMOZIONE DELLA STREET ART ANCHE ATTRAVERSO TECNOLOGIA DIGITALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	5.000,00	0,00	0,00
5/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7/2024	FONDO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DEL LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	05.02	2	10.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI P02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</b>				<b>42.241.000,00</b>	<b>31.306.000,00</b>	<b>31.226.000,00</b>
15/2002	TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT	06.01	1	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41 - 23/2023, Art: 21; 6/2024, Art: 9	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLO SPORT VELICO	06.01	1	100.000,00	0,00	0,00
19/2022 Art:9 Comma:38-41	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE E DEL RALLY DEL LAZIO	06.01	1	2.000.000,00	0,00	0,00
9/2010 Art:2 Comma:46-50 - 7/2014, Art: 2, Comma: 85	PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA	06.01	2	5.000.000,00	0,00	0,00
14/2021 Art:7	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURE POLIFUNZIONALI	06.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P01 - SPORT E TEMPO LIBERO</b>				<b>12.200.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
29/2001 - 19/2022, Art: 9, Commi: 128-133	FONDO REGIONALE PER I GIOVANI	06.02	1	650.000,00	600.000,00	600.000,00
14/2021 Art:2	REALIZZAZIONE DI CORSI DI GUIDA SICURA PER I GIOVANI	06.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE M06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO P02 - GIOVANI</b>				<b>850.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
13/2007 - 8/2022	PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	07.01	1	2.112.548,57	850.000,00	850.000,00
13/2007 - 8/2022	SISTEMA TURISTICO LAZIALE - SPESE VARIE	07.01	1	2.407.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
26/2007 Art:31	PROMOZIONE TURISTICA MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI	07.01	1	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
14/2021 Art:44	SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE	07.01	1	150.000,00	0,00	0,00
26/2007 Art: 41 Comma:4	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO LITORALE LAZIALE	07.01	2	7.968.250,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M07 - TURISMO P01 - SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</b>				<b>14.137.798,57</b>	<b>3.107.000,00</b>	<b>3.107.000,00</b>
71/1989	COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI E DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE	08.01	1	91.727,98	91.727,98	91.727,98
38/1999 Art:16	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 16, COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO	08.01	1	104.999,94	104.999,94	104.999,94
5/2002	COMITATO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI	08.01	1	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12/2004	RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDENZA PER PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (L. 326/2003)	08.01	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00
55/1976 - 38/1999	CONTRIBUTI PER FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E PIANI TERRITORIALI PROVINCIALI	08.01	2	2.000.000,00	0,00	0,00
28/1980	LOTTA ALL'ABUSIVISMO EDILIZIO - CONTRIBUTI AI COMUNI	08.01	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
51/1982	FINANZIAMENTO RECUPERO IMMOBILI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO-AMBIENTALE	08.01	2	55.000,00	0,00	0,00
38/1999 Art:17	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - ART. 17, SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA REGIONE LAZIO (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	20.000,00	0,00	0,00
38/1999 Art: 59-61	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - TUTELA E RECUPERO INSEDIAMENTI URBANI STORICI (SPESE IN C/CAPITALE)	08.01	2	10.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
15/2008	FONDO DI ROTAZIONE PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE	08.01	3	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</b>				<b>13.661.727,92</b>	<b>5.586.727,92</b>	<b>3.586.727,92</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
40/1990 Art:7	ATTUAZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA (LEGGE 457/1978)	08.02	1	1.500,00	0,00	0,00
12/1999 Art:7-quater - 19/2022, Art: 9, Comma: 76, Lettera: b), Punto: 3	SPESE PER IL COMITATO REGIONALE PER LA VIGILANZA SULLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE	08.02	1	100.000,00	100.000,00	150.000,00
30/2002 Art: 20-bis - 15/2025, Art: 36, Comma: 1-2	FONDO PER LE MISURE DI COMPENSAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI SOCIALI DA PARTE DELLE ATER	08.02	1	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
6/2008 Art:19 Comma:2-bis - 12/2025, Art: 16, Comma: 1, Lettera: c)	SPESE PER LA BANCA DATI REGIONALE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PARTE CORRENTE	08.02	1	20.000,00	20.000,00	0,00
19/2024 Art: 16 - 4/2025, Art. 39	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE PER FRONTEGGIARE CRITICITÀ SITUAZIONE ABITATIVA NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE	08.02	1	150.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma:1-2	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ARTISTICO-CULTURALE NEI COMPLESSI POPOLARI ATER	08.02	1	2.700.000,00	800.000,00	500.000,00
15/2025 Art: 36 Comma:3-6	CONTRIBUTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELL'ATER DELLA PROVINCIA DI FROSINONE	08.02	1	2.000.000,00	0,00	0,00
4/2006 Art:55 Comma:7	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATER LAZIO	08.02	2	3.050.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
6/2008 Art:19 Comma:2-bis - 12/2025, Art: 16, Comma: 1, Lettera: c)	SPESE PER LA BANCA DATI REGIONALE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PARTE IN CONTO CAPITALE	08.02	2	100.000,00	0,00	0,00
8/2023 Art:5	CONTRIBUTO ALL'ATER DELLA PROVINCIA DI ROMA PER ACQUISTO SEDE DALL'ATER DEL COMUNE DI ROMA	08.02	2	800.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma: 38-41	CONTRIBUTI ALLE ATER PER L'INCREMENTO DELL'OFFERTA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL'ASSISTENZA ABITATIVA	08.02	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA P02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</b>				<b>29.921.500,00</b>	<b>23.920.000,00</b>	<b>22.650.000,00</b>
60/1990	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
13/2018 Art:4 Comma:70-bis - 22/2024, Art: 13, Comma: 125	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER LA RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE	09.01	1	800.000,00	600.000,00	300.000,00
60/1990	MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE (SPESE IN C/CAPITALE)	09.01	2	2.000.000,00	800.000,00	600.000,00
53/1998 Art: 34-35 - 19/2024, Art: 11	CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER OPERE DI DIFESA DEL SUOLO ED IRRIGAZIONE - PARTE C/CAPITALE	09.01	2	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
53/1998 - 26/2007, Art: 39, Comma: 1	DIFESA DEL SUOLO - DIFESA E TUTELA DELLA COSTA LAZIALE	09.01	2	5.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
53/1998	DIFESA DEL SUOLO E PREVENZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO	09.01	2	3.000.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
53/1998	VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE DEL SISTEMA FLUVIALE DEL TEVERE	09.01	2	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
27/2006 Art: 63 Comma:6	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO	09.01	2	6.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17/2016 Art:3 Comma:95-96	SVILUPPO E ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME - PARTE IN C/CAPITALE	09.01	2	484.631,77	400.000,00	200.000,00
19/2022 Art:1	FONDO PER IL PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI INCREMENTO E RISPARMIO DELLE RISERVE IDRICHE PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA CLIMATICA IN AGRICOLTURA	09.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
19/2024 Art: 11 Comma:4-bis - 4-quater - 15/2025, Art: 24	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DEI CONSORZI DI BONIFICA DI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI, IMPOSTI DA EVENTI IMPREVEDIBILI O CALAMITOSI, CONCERNENTI LE OPERE E GLI IMPIANTI INERENTI ALLA DIFESA DEL SUOLO	09.01	2	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
6/2024 Art:8 - 19/2024, Art: 12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO DI BONIFICA "LAZIO SUD OVEST" PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P01 - DIFESA DEL SUOLO</b>				<b>41.434.631,77</b>	<b>28.050.000,00</b>	<b>26.350.000,00</b>
45/1998 - 19/2024, Art: 8	ATTIVITÀ ARPA LAZIO MONITORAGGIO ACQUE (D.LGS. N. 156/2002) (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.02	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
45/1998 - 6/2021, Art: 6; 10/2022, Art: 9, Comma: 1-3; 19/2024, Art: 8	FUNZIONAMENTO ARPA LAZIO (PARTE CORRENTE)	09.02	1	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00
13/2018 Art:4 Comma:59-60	CAMPAGNE PER LA TUTELA AMBIENTALE	09.02	1	25.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
13/2019 Art:8	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI ARPA LAZIO CONNESSE AL MONITORAGGIO DELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE	09.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE - PARTE CORRENTE	09.02	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16/2025	FONDO REGIONALE PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA SVOLTO DA GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV)	09.02	1	300.000,00	450.000,00	0,00
74/1991 Art:6	INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO IN MATERIA AMBIENTALE	09.02	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.02	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</b>				<b>9.275.000,00</b>	<b>9.400.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE DI PARTE CORRENTE	09.03	1	2.005.700,00	1.445.000,00	1.445.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. FINANZIAMENTI AI COMUNI PROGETTI MIGLIORAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONVENZIONE ANCI	09.03	1	18.300,00	0,00	0,00
11/2021	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI - PARTE CORRENTE	09.03	1	100.000,00	0,00	0,00
15/2025 Art: 17 Comma:4 Lettera:a)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	09.03	1	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00
15/2025 Art: 17 Comma:4 Lettera:b)	SPESE PER IL REVISORE CONTABILE PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PER IL CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE PER LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI	09.03	1	20.000,00	20.000,00	10.000,00
27/1998 Art:17	BONIFICHE E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI CONTAMINATI (C/CAPITALE)	09.03	2	4.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27/1998 Art:3, 37 e 38	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - SPESE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
27/1998 Art:39	DISCARICHE DISMESSE (C/CAPITALE)	09.03	2	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27/1998 Art: 39-bis - 16/2020, Art: 9, Comma: 1, Lettera: b)	CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INQUINANTI ABBANDONATI IN SITI DISMESSI	09.03	2	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00
11/2021	FONDO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEI DISTRETTI LOGISTICO-AMBIENTALI - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.03	2	1.000.000,00	0,00	0,00
4/2025 Art:4	SOSTEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI BRACCIANO PER LA GESTIONE POST-OPERATIVA DELLA DISCARICA DI CUPINORO	09.03	2	450.000,00	450.000,00	0,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P03 - RIFIUTI</b>				<b>19.194.000,00</b>	<b>13.515.000,00</b>	<b>13.055.000,00</b>
27/2006 Art:63	TUTELA ACQUE E GESTIONE RISORSE IDRICHE	09.04	1	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE CORRENTE	09.04	1	100.000,00	0,00	0,00
15/2025 Art: 22 Comma:10 e 13	SPESE PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ RICOGNITORIA CONCERNENTE LE PICCOLE DERIVAZIONI IDRICHES	09.04	1	3.585.000,00	1.065.000,00	65.000,00
48/1990	RETI IDRICHES E FOGNARIE	09.04	2	1.250.000,00	600.000,00	600.000,00
13/2018 Art:4 Comma:27	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'APS (ACQUA PUBBLICA SABINA) - PARTE IN CONTO CAPITALE	09.04	2	250.000,00	0,00	0,00
15/2025 Art:23	CONTRIBUTO ALLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA (STO) DELL'ATO 2, PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, PER LE SPESE RELATIVE AL CONTRASTO DELL'ABBASSAMENTO DEL LIVELLO IDROMETRICO DEL LAGO DI CASTEL GANDOLFO	09.04	2	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P04 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					<b>10.185.000,00</b>	<b>3.665.000,00</b>
<hr/>						
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE DI PARTE CORRENTE)	09.05	1	11.327.000,00	11.227.000,00	11.156.840,00
39/2002 Art:21	MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE DI PROPRIETÀ REGIONALE	09.05	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE DI PARTE CORRENTE	09.05	1	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9/2017 Art:17 Comma:31	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. N. 12/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE, IN RIFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE DELLA "RISERVA NATURALE DELLA SUGHERETA DI POMEZIA"	09.05	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
29/1997	AREE NATURALI PROTETTE (SPESE IN CONTO CAPITALE)	09.05	2	3.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:a)	FONDO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA NELLE AREE NATURALI PROTETTE E ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	09.05	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</b>					<b>15.497.000,00</b>	<b>14.497.000,00</b>
<hr/>						
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	FUNZIONI DEI COMUNI SUL DEMANIO LACUALE (TRASFERITE AI SENSI DELL'ART. 17, C. 27, L.R. 9/2017)	09.06	1	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
53/1998 Art: 10 Comma:1 Lettera:a)	PROVENTI AI COMUNI ONERI CONCESSIONI DEMANIO LACUALE	09.06	1	20.000,00	20.000,00	20.000,00
53/1998 Art:9 Comma:1 Lettera:d) - 20/2021, Art: 8, Comma: 9, Lettera: b)	TRASFERIMENTI ALLE PROVINCE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO, PERTINENZE IDRAULICHE, AREE FLUVIALI DELLE ASTE SECONDARIE	09.06	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI ATTRIBUITE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	09.06	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1/2020 Art:7 Comma:12	MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 53 (ARTT. 7-BIS, 8 E 10). TRASFERIMENTI AI COMUNI PER LE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE SU AREE PORTUALI LACUALI	09.06	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11/2003	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BACINI LACUALI	09.06	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20/2023 Art: 30 Comma:3	SPESE PER INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO	09.06	2	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P06 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>				<b>3.295.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>	<b>2.795.000,00</b>
4/2024 Art:9	FONDO REGIONALE PER LE COMUNITÀ MONTANE E LA COMUNITÀ DI ARCIPELAGO DELLE Isole Ponziane	09.07	1	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P07 - SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>
2/2013 Art:5 Comma:10	QUOTA DELLE MAGGIORI ENTRATE IRESA DESTINATA AI COMUNI DELL'INTORNO AEROPORTUALE, COME INDENNIZZO ALLE POPOLAZIONI IVI RESIDENTI	09.08	1	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:38	SPESE RELATIVE AL CATASTO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - PARTE CORRENTE	09.08	1	25.000,00	0,00	0,00
28/2019 Art:7 Comma:20	FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "OSSIGENO"	09.08	2	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE P08 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</b>				<b>1.825.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
13/2023 Art:3	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO FERROVIARIO DIRETTO A ELEVATE PRESTAZIONI	10.01	1	5.016.602,80	5.016.602,80	5.016.602,80
23/2023 Art:15	SPESE PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DA DESTINARE AL PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - LAVORI STAZIONE FERROVIARIA PIAZZALE FLAMINIO	10.01	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:40	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRENI ACQUISTATI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 69/2016	10.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
15/2025 Art:31	SPESE PER IL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DELLA FLOTTA FERROVIARIA DI COTRAL S.P.A.	10.01	2	32.411.577,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P01 - TRASPORTO FERROVIARIO</b>				<b>39.128.179,80</b>	<b>5.716.602,80</b>	<b>5.716.602,80</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
30/1998 Art: 30 Comma:2 - 22/2024, Art: 13, Comma: 52	TPL CONCORSO FINANZIARIO COMUNE DI ROMA	10.02	1	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI	10.02	1	0,00	288.384,89	0,00
30/1998 Art: 30 Comma:2	FINANZIAMENTO TPL COMUNI (COMPETENZA ASTRAL)	10.02	1	66.924.642,92	77.397.725,66	75.847.830,86
30/1998 Art: 31 - 17/2014, Art: 2, Comma: 27	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE REVISIONATE	10.02	1	18.760.000,00	18.760.000,00	18.760.000,00
19/2022 Art:9 Comma: 160-161	FINANZIAMENTO TPL COMUNI CON POPOLAZIONE RESIDENTE PARI O SUPERIORE A 100 MILA ABITANTI, AD ESCLUSIONE DI ROMA CAPITALE (LR N. 30/1998, ART. 30, C. 2)	10.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</b>				<b>336.684.642,92</b>	<b>347.446.110,55</b>	<b>345.607.830,86</b>
21/1975	AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE CORRENTE)	10.03	1	750.000,00	250.000,00	250.000,00
2/2010	SERVIZIO TRASPORTO MARITTIMO LAZIOMAR	10.03	1	11.663.744,51	11.663.744,51	11.663.744,51
14/2021 Art:59	SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI DEL LAZIO	10.03	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72/1984	INTERVENTI REGIONALI PER IL SISTEMA PORTUALE LAZIALE (PARTE C/CAPITALE)	10.03	2	7.150.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P03 - TRASPORTO PER VIE D'ACQUA</b>				<b>20.513.744,51</b>	<b>15.113.744,51</b>	<b>15.113.744,51</b>
12/2002 - 28/2019, Art: 1, Comma: 31-35	SPESE DI FUNZIONAMENTO ASTRAL	10.05	1	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE ORDINARIA	10.05	1	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
15/2025 Art:25	SPESE RELATIVE ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA CON IL CONSORZIO FABRE PER IL MONITORAGGIO DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE REGIONALI	10.05	1	550.000,00	636.000,00	554.000,00
22/1987	GRANDE VIABILITÀ	10.05	2	2.500.000,00	0,00	0,00
12/2002	INTERVENTI ASTRAL - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.05	2	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
4/2006 Art:72	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI	10.05	2	3.520.000,00	5.520.000,00	3.000.000,00
<b>TOTALE M10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' P05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</b>				<b>68.570.000,00</b>	<b>68.156.000,00</b>	<b>65.554.000,00</b>
27/1988	C.N.S.A. CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	11.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
39/2002 Art: 67 - 2/2014	CONTRASTO INCENDI BOSCHIVI	11.01	1	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
39/2002 - 2/2014	PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E RICOSTRUZIONE	11.01	1	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
2/2014 Art:12 Comma:1 e 5- ter - 8/2020, Art: 4, Comma: 3	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE (COPERTURA ONERI FISCALI MEZZI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE)	11.01	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2/2014 Art:12-bis - 22/2024, Art: 12	FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	11.01	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art: 2, Comma: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE DI FUNZIONAMENTO	11.01	1	5.998.249,29	4.351.000,00	4.338.800,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	11.01	1	7.692.838,37	7.537.438,37	6.937.438,37
2/2014 Art:26-ter - 25/2020, Art: 2, Comma: 1-2	SERVIZIO NUE 112 - NUMERO UNICO DI EMERGENZA EUROPEO SECONDO IL MODELLO DELLA CENTRALE UNICA DI RISPOSTA - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.01	2	3.792.000,00	30.000,00	30.000,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PARTE CAPITALE	11.01	2	244.000,00	244.000,00	244.000,00
2/2014 - 8/2020	SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI IN C/CAPITALE	11.01	2	5.613.758,94	11.299.346,78	8.925.624,50
<b>TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</b>				<b>35.290.846,60</b>	<b>35.411.785,15</b>	<b>32.425.862,87</b>
55/1984 - 2/2014; 8/2020	INTERVENTI REGIONALI PER CALAMITÀ - PRONTO INTERVENTO	11.02	2	750.000,00	500.000,00	500.000,00
15/2025 Art:52	FONDO REGIONALE PER LO STATO DI CALAMITÀ E DI EMERGENZA	11.02	2	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M11 - SOCCORSO CIVILE P02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI</b>				<b>1.250.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
4/2014 Art:7-ter - 4/2025, Art: 38	CONTRIBUTI PER GLI ORFANI DI FEMMINICIDIO	12.01	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE CORRENTE	12.01	1	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
7/2020	FONDO PER GLI INTERVENTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE PER L'INFANZIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.01	2	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI</b>				<b>21.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>	<b>20.300.000,00</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
74/1989 Art:3-bis Comma:5-bis - 8/2019, Art: 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DI PARTE CORRENTE	12.02	1	1.000.000,00	0,00	0,00
13/2014	CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	100.000,00	0,00	0,00
7/2014 Art:2 Comma:88 - 1/2020, Art: 14, Comma: 10	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALLA QUOTA SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI PER LE RSA	12.02	1	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
7/2014 Art:2 Comma:89	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER LE R.S.A. (COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 12/2016, ART. 6, COMMA 3)	12.02	1	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00
17/2015 Art:5 Comma:3 - 25/2020, Art: 3, Comma: 43-44	ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE ALLA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POST-COMATOSO	12.02	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	12.02	1	16.900.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00
13/2018 Art:4 Comma:12	INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI PER SOGGETTI AFFETTI DA SLA	12.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:47-52	FONDO PER I MALATI ONCOLOGICI	12.02	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
7/2018 Art:74 - 28/2019, Art: 7, Comma: 113-septies	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETÀ NELLO SPETTRO AUTISTICO	12.02	1	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
28/2019 Art:7 Comma:77-81 - 14/2021, Art: 19; 15/2025, Art: 15	CONTRIBUTI PER ALLEVIARE IL DISAGIO PSICOLOGICO DERIVANTE DALLA PERDITA DEI CAPELLI IN CONSEGUENZA DELLA TERAPIA ONCOLOGICA O DI ALTRE PATOLOGIE MEDICHE RICONOSCIUTE E ACCERTATE	12.02	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10/2022	FONDO PER LA PROMOZIONE DELLE POLITICHE A FAVORE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	12.02	1	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16/2022 Art:12	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP S. ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ VISIVA E PLURIDISABILITÀ	12.02	1	1.200.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:16	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER L'AUTISMO	12.02	1	4.000.000,00	0,00	0,00
5/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE	12.02	1	7.550.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
74/1989 - 8/2019, Art: 16, Comma: 3, Lettera: b)	FONDO PER L'ACCESSIBILITÀ E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	12.02	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00
28/2019 Art:7 Comma:69-71	CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISTO DI GIOCHI INCLUSIVI DA INSTALLARSI ALL'INTERNO DELLE AREE GIOCO COMUNALI	12.02	2	200.000,00	0,00	0,00
8/2019 Art:16 Comma:20-23 - 15/2025, Art: 16	FONDO PER FAVORIRE LA BALNEAZIONE DA PARTE DEI DIVERSAMENTE ABILI - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	12.02	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P02 - INTERVENTI PER LA DISABILITÀ'</b>				<b>70.800.000,00</b>	<b>60.950.000,00</b>	<b>60.950.000,00</b>
16/2021 Art:5-bis - 23/2023, Art: 18	FONDO DI SOLIDARIETA' PER GLI ANZIANI VITTIME DI TRUFFE E FURTI	12.03	1	100.000,00	0,00	0,00
16/2021	FONDO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO	12.03	1	800.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI</b>				<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/2003 Art: 12 Comma:2-bis - 23/2023, Art: 23, Comma: 41	SPESE PER GLI INTERVENTI IN FAVORE DEI LAZIALI EMIGRATI ALL'ESTERO E DEI LORO FAMILIARI	12.04	1	30.000,00	0,00	0,00
10/2008	PROMOZIONE E TUTELA DIRITTI CIVILI E SOCIALI E PIENA UGUAGLIANZA DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI (COMPESO INTERVENTI ARTICOLO 18)	12.04	1	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
4/2014	FONDO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ (COMPRESA QUOTA PARTE PER PATROCINIO LEGALE AI SENSI DELL'ART. 7-BIS)	12.04	1	2.160.603,40	2.055.603,39	2.045.000,00
4/2014	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ, DELL'EMPOWERMENT DELLE DONNE E DELLA CULTURA DELLE PARITA' CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE BASATA SUL GENERE E ORIENTAMENTO SESSUALE	12.04	1	243.000,00	243.000,00	243.000,00
14/2015 - 7/2018, ARTT. 78 - 79	FONDO IN FAVORE DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL SOVRAINDEBITAMENTO O VITTIME DI USURA O DI ESTORSIONE	12.04	1	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	12.04	1	600.000,00	200.000,00	200.000,00
7/2018 Art:72 - 13/2018, Art: 2, Comma: 7	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER CONSERVAZIONE E PROMOZIONE STORIA E CULTURA DELLE DONNE, SOSTEGNO LIBERTÀ FEMMINILE E PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE	12.04	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3/2022	FONDO PER LE INIZIATIVE IN FAVORE DELLE DONNE DIRETTE AL CONTRASTO DEI PREGIUDIZI E DEGLI STEREOTIPI DI GENERE, PER PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO, LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE NEL CAMPO DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE, INGEGNERISTICHE E MATEMATICHE (STEM).	12.04	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
5/2025 Art:7 Comma:1	SPESE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLE DIPENDENZE	12.04	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28/2019 Art:7 Comma:60-61	SPESE IN CONTO CAPITALE PER IL RECUPERO, LA TRASFORMAZIONE O L'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLE STRUTTURE ANTIVIOLENZA	12.04	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</b>				<b>6.583.603,40</b>	<b>6.048.603,39</b>	<b>6.038.000,00</b>
32/2001	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA	12.05	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI PER MINORI E FAMIGLIE	12.05	1	6.453.647,11	2.150.000,00	2.150.000,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO	12.05	1	250.000,00	250.000,00	0,00
9/2021	FONDO IN FAVORE DEI GENITORI SEPARATI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E ABITATIVO - REALIZZAZIONE DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO	12.05	1	250.000,00	250.000,00	0,00
7/2022 Art:7	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ	12.05	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE CORRENTE	12.05	1	300.000,00	225.000,00	225.000,00
3/2024	SPESE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.05	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P05 - INTERVENTI PER LE FAMIGLIE</b>				<b>8.053.647,11</b>	<b>3.675.000,00</b>	<b>3.175.000,00</b>
12/1999 Art:14	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12.06	1	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - PIANI DI ZONA E INTERVENTI VARI	12.07	1	34.156.500,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2/2019	SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E TERRITORIALI IN FAVORE DI PERSONE DISABILI VISIVE	12.07	1	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
28/2019 Art:7 Comma:88	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA ALLE PERSONE AFFETTE DA HIV - CHECK POINT	12.07	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4/2025 Art:40	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP "ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO (IRL)" PER IL PROGETTO "AUT COMMUNITY" RELATIVO AL CENTRO DIURNO PER I GIOVANI CON DISABILITÀ E CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - PARTE CORRENTE	12.07	1	280.000,00	280.000,00	0,00
4/2025 Art:40	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASP ISTITUTI RIUNITI DEL LAZIO (IRL)" PER IL PROGETTO "AUT COMMUNITY" RELATIVO AL CENTRO DIURNO PER GIOVANI CON DISABILITÀ E CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO - PARTE IN C/CAPITALE	12.07	2	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI</b>				<b>36.436.500,00</b>	<b>36.280.000,00</b>	<b>35.900.000,00</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, Art: 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NEI PARCHI CANILI - PARTE CORRENTE	12.08	1	75.000,00	0,00	0,00
11/2016	SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI - COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO	12.08	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
18/2024	FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE SOCIALI	12.08	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
34/1997 Art:5-BIS - 17/2024, Art: 17	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHI CANILI - PARTE IN CONTO CAPITALE	12.08	2	75.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA P08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO</b>				<b>3.750.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
27/2006 Art: 19 Comma:10	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER AZIENDE SANITARIE E ISTITUTI DI RICOVERO E CURA	13.05	2	11.317.567,55	7.538.417,10	8.000.000,00
17/2025 Art:3	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL PIANO STRAORDINARIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI (L. 448/1998, ART. 71)	13.05	2	10.000.000,00	10.000.000,00	19.648.140,43
<b>TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P05 - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI</b>				<b>21.317.567,55</b>	<b>17.538.417,10</b>	<b>27.648.140,43</b>
6/2014	INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DOMESTICA	13.07	1	150.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art: 23 Comma: 36-37	SPESE PER I CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MEDICINA INTERNA	13.07	1	1.500.000,00	0,00	0,00
9/2025 Art:5	SPESE PER LE ATTIVITÀ DELL'ADVISOR A SUPPORTO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DEL SETTORE SANITARIO	13.07	1	121.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M13 - TUTELA DELLA SALUTE P07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</b>				<b>1.771.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46/2002 - 22/2024, Art: 13, Comma: 69	SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ED ALL'OCCUPAZIONE NELLE AREE INTERESSATE DALLA CRISI DELLO STABILIMENTO FIAT DI PIEDIMONTE S. GERMANO (FR)	14.01	1	2.800.000,00	0,00	0,00
20/2003 - 20/2021, Art: 8, Comma: 11, Lettera: e)	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE	14.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
5/2008	INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI DEL LAZIO	14.01	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
13/2013 Art:7	FONDO DELLA CREATIVITÀ PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DI IMPRESE NEL SETTORE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E CREATIVE	14.01	1	150.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
7/2014 Art:2 Comma:126	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE ECONOMICA DEL LITORALE LAZIALE	14.01	1	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7/2018 Art:31	RILANCIO E RIQUALIFICAZIONE DEL SETTORE ESTRATTIVO (L.R. N. 17/2004)	14.01	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
21/2020	FONDO PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA FIERISTICO REGIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14/2021 Art:58	FONDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE AREE INDUSTRIALI INTERESSATE DALL'INSEDIAMENTO DI AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AEROSPAZIO - PARTE CORRENTE	14.01	1	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE CORRENTE	14.01	1	600.000,00	500.000,00	500.000,00
20/2021 Art:8 Comma:1-4 - 23/2023, Art: 23, Comma: 3	FONDO PER LE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO UNICO CONCERNENTI LO SVILUPPO INDUSTRIALE, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, LA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE.	14.01	1	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18/2022 - 17/2024, Art: 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE CORRENTE	14.01	1	1.200.000,00	0,00	0,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE CORRENTE.	14.01	1	600.000,00	600.000,00	600.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 17-23	SPESE PER LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE A CURA DELLA CONSULTA REGIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI	14.01	1	50.000,00	0,00	0,00
4/2025 Art:37	CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL SOSTEGNO ALLA DISTRIBUZIONE DELLA STAMPA A LIVELLO LOCALE	14.01	1	250.000,00	0,00	0,00
60/1978	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	14.01	2	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
18/2021	FONDO PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA MODA LAZIO - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	150.000,00	0,00	0,00
18/2022 - 17/2024, Art: 19	FONDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ETRURIA MERIDIONALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2/2022	FONDO PER LO SVILUPPO DELLA BLUE ECONOMY - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.01	2	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00
9/2025 Art:3	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADEGUAMENTO DI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO TAXI PER PERSONE CON DISABILITÀ CON MOBILITÀ RIDOTTA	14.01	2	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ P01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO</b>				<b>19.650.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>10.850.000,00</b>
6/2016	FONDO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DI BENI E SERVIZI	14.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22/2019 - 20/2021, Art: 8, Comma: 6	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE RETI DI IMPRESE TRA ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLE FORME AGGREGATIVE TRA IMPRESE COMMERCIALI (PARTE CORRENTE)	14.02	1	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
22/2019	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	14.02	1	1.000.000,00	0,00	0,00
1/2022	FONDO A SOSTEGNO DELLE BOTTEGHE E DELLE ATTIVITÀ STORICHE - PARTE CORRENTE	14.02	1	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
22/2019	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MERCATI - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.02	2	800.000,00	800.000,00	800.000,00
14/2021 Art:51	CONTRIBUTI IN FAVORE DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA E DEL MERCATO ORTOFRUTTICO DI FONDI - PARTE IN CONTO CAPITALE	14.02	2	350.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</b>				<b>6.900.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>
3/2015 Art:26	FONDO PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO LAZIALE	14.03	1	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3/2015	CONVENZIONI REGIONE E CAMERE DI COMMERCIO SERVIZIO DI TENUTA E GESTIONE DEGLI ALBI DELLE IMPRESE ARTIGIANE (NELLE MORE DELL'ART.15 DELLA L.R. N. 3/2015)	14.03	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12/2022 Art:4	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE ROME TECHNOPOLE	14.03	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26/2007 Art: 33 Comma:4	FONDO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO IN AMBITO SANITARIO	14.03	2	2.178.000,00	0,00	0,00
13/2008 - 9/2010	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (PARTE IN C/CAPITALE)	14.03	2	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13/2008	PROMOZIONE DELLA RICERCA E LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - APQ6 DISTRETTI TECNOLOGICI	14.03	2	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA' P03 - RICERCA E INNOVAZIONE</b>				<b>6.178.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
18/2019	FONDO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL LAVORO IRREGOLARE E DELLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA	15.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P01 - SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
17/2015 Art:9 Comma:5 - 14/2021, Art: 62	SALVAGUARDIA TUTELA OCCUPAZIONALE PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DELLE SOCIETÀ TOTALMENTE CONTROLLATE DALLE PROVINCE E DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE CHE NON PUÒ ESSERE RICOLLOCATO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 614, DELLA LEGGE 190/2014	15.02	1	634.000,00	0,00	0,00
5/2015 Art:12	SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	15.02	1	26.700.000,00	26.700.000,00	26.700.000,00
3/2020	FONDO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO AL REVENGE PORN E ALLA DIFFUSIONE DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPliciti SENZA CONSENSO (COMPRESA QUOTA A SOSTEGNO SOGGETTI DEL TERZO SETTORE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE)	15.02	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art:20	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI RIETI PER LE ATTIVITA' CONVISSUALI E SEMICONVISSUALI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI AMATRICE	15.02	1	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				<b>28.234.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>	<b>27.600.000,00</b>

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
7/2018 Art:26 Comma:3-4 - 18/2019, Art: 15; 1/2020, Art: 22, Comma: 48; 25/2020, Art: 3, Comma: 22-23; 20/2021, Art: 4, Comma: 2; 19/2022, Art: 9, Comma: 153-154; 23/2023, Art: 23, Comma: 23; 22/2024, Art: 13, Comma: 104	PERCORSI DI POLITICA ATTIVA PER L'OCCUPAZIONE E L'OCCUPABILITÀ PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI	15.03	1	106.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:67 Comma:1-bis	ACQUISIZIONE DEL RAMO D'AZIENDA DELLA SOCIETÀ CAPITALE LAVORO S.P.A.	15.03	1	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
26/2019	FONDO PER FAVORIRE IL COMPLETO SVUOTAMENTO DEL BACINO REGIONALE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	15.03	1	1.300.000,00	1.150.000,00	250.000,00
<b>TOTALE M15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE P03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</b>				<b>8.206.000,00</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>
10/1979	INTERVENTI CREDITIZI IN AGRICOLTURA	16.01	1	17.500,00	17.500,00	17.500,00
1/1986 Art:4-bis	SPESE PER LE FUNZIONI DELEGATE AI COMUNI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICA UTILITÀ CON I DIRITTI DI USO CIVICO	16.01	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE DI PARTE CORRENTE)	16.01	1	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00
38/1999 Art:52	NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO: ART. 52, PREDISPOSIZIONE DEL PIANO AGRICOLO REGIONALE (PAR)	16.01	1	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30/2003	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI OVINI COLPITI DA BLUE TONGUE	16.01	1	500.000,00	0,00	0,00
14/2006	DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE	16.01	1	50.000,00	0,00	0,00
1/2009 Art:12	MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO GENETICO E MORFO-FUNZIONALE DELLE SPECIE E RAZZE DI INTERESSE ZOOTECNICO	16.01	1	500.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE CORRENTE)	16.01	1	250.000,00	0,00	0,00
1/2020 Art:8 - 25/2020, Art: 3, Comma: 48	SPESE RELATIVE AL SISTEMA AUTORIZZATIVO PER L'AGRICOLTURA - PARTE CORRENTE	16.01	1	170.000,00	170.000,00	170.000,00
20/2020	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA BIRRA ARTIGIANALE - PARTE CORRENTE	16.01	1	300.000,00	0,00	0,00
16/2022 Art:26	CONTRIBUTI PER SOSTENERE LA RIPRESA DEL SETTORE DELLA PESCA	16.01	1	800.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
17/2022	FONDO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA - PARTE CORRENTE	16.01	1	80.000,00	40.000,00	150.000,00
14/2023	FONDO PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DELL'ENOTURISMO E DELL'OLEOTURISMO	16.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE CORRENTE	16.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
23/2023 Art: 23 Comma:39	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI (D.LGS. N. 150/2012)	16.01	1	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8/2023 Art:3	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA A PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO	16.01	1	100.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art:11	SPESE RELATIVE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA FAUNA SELVATICA	16.01	1	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 117-119	SPESE PER LA BORSA DI STUDIO REGIONALE IN MATERIA AGRICOLA ED AMBIENTALE VALENTINA PATERNA	16.01	1	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 98-100	SPESE PER LA PROMOZIONE DEI MARCHI COLLETTIVI REGIONALI	16.01	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22/2024 Art:7	FONDO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITÀ RURALE - PARTE CORRENTE	16.01	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6/2024 Art:7 Comma:1-2	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI AGRICOLO, ZOOTECNICO ED AGROALIMENTARE DEL LAZIO A CURA DELL'AGENZIA ARSIAL (PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, ECC.) - L.R. N. 2/1995	16.01	1	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4/2025 Art:13	DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ ALIMENTARE ATTRAVERSO LA DISTRIBUZIONE NELLE MENSE SOCIALI E NEGLI EMPORI DELLA SOLIDARIETÀ DI PRODOTTI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL LATTE BUFALINO DI ORIGINE LAZIALE	16.01	1	1.000.000,00	0,00	0,00
7/2025	FONDO PER GLI INTERVENTI A CARATTERE FORMATIVO, INFORMATIVO, EDUCATIVO E DIDATTICO, A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DALLA MALATTIA CELIACA E DALLA SUA VARIANTE DERMATITE ERPETIFORME	16.01	1	360.000,00	140.000,00	140.000,00
7/2025	SPESE IN FAVORE DEL SETTORE AGRICOLO PER INCENTIVARE LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI CEREALI SENZA GLUTINE	16.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2/1995	INTERVENTI ARSIAL (SPESE IN C/CAPITALE)	16.01	2	450.000,00	300.000,00	300.000,00
2/2003 Art:84 Comma:2 Lettera:b)	INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO - CONTO CAPITALE	16.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
11/2019	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI BIODISTRETTI (PARTE C/ CAPITALE)	16.01	2	450.000,00	0,00	0,00
17/2022	FONDO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	20.000,00	0,00	0,00
23/2023 Art:12	SPESE RELATIVE AL PROTOCOLLO DI INTESA CON AGEA PER L'OPERATIVITA' DEGLI SPORTELLI DI SERVIZIO AL PUBBLICO - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	250.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
22/2024 Art:7	FONDO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITÀ RURALE - PARTE IN CONTO CAPITALE	16.01	2	4.500.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
15/2025 Art:20	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LE SEDI DEL LAZIO	16.01	2	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</b>				<b>36.707.500,00</b>	<b>26.477.500,00</b>	<b>26.587.500,00</b>
17/1995 Art: 35 Comma:5-ter - 22/2024, Art: 13, Comma: 85, Lettera: h)	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E GESTIONE DELLE SPECIE DOMESTICHE RINSELVATICHE	16.02	1	650.000,00	650.000,00	650.000,00
17/1995 Art: 40 - 14/2021, Art: 72, Comma: 2	COMMISSIONE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA	16.02	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17/1995 Art: 43 - 17/2015, Art: 7, Comma: 2	CONVENZIONI CON PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER VIGILANZA VENATORIA E ITTICA	16.02	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
17/1995 Art:5	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ATTIVITÀ SOCCORSO E DETENZIONE TEMPORANEA FAUNA SELVATICA	16.02	1	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4/2015 Art:12 Comma:1 Lettera:b)	FONDO PER LA PREVENZIONE E L'INDENNIZZO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA, LA CONSERVAZIONE E IL CONTROLLO DELLA STESSA, AL DI FUORI DELLE AREE NATURALI PROTETTE	16.02	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
13/2018 Art:4 Comma:45	FONDO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INCUBATORI ITTICI	16.02	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTALE M16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA P02 - CACCIA E PESCA</b>				<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>	<b>2.420.000,00</b>
7/2018 Art:21 Comma:7 - 19/2022, Art: 9, Comma: 1-3	FONDO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	17.01	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7/2018 Art:21 Comma:8	FONDO PER LA GESTIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI	17.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE CORRENTE	17.01	1	600.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:8	SPESE PER L'ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI	17.01	2	25.000,00	0,00	0,00
7/2018 Art:21 Comma:9	FONDO PER IL PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER LAZIO) - INTERVENTI IN CONTO CAPITALE	17.01	2	40.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
28/2019 Art:7 Comma:50-52	FONDO PER LA MOBILITÀ GREEN	17.01	2	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
14/2021 Art:74	FONDO PER IL SOSTEGNO AI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E ALLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE - PARTE IN CONTO CAPITAL	17.01	2	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>TOTALE M17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE P01 - FONTI ENERGETICHE</b>				<b>4.415.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
14/1999 Art:12	INTERVENTI REGIONALI PER FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI	18.01	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA DI PARTE CORRENTE)	18.01	1	250.000,00	0,00	0,00
12/2018	SPESE IN MATERIA DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	18.01	1	200.000,00	0,00	0,00
2/2019	GESTIONE COMMISSARIALE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	18.01	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28/2019 Art:7 Comma:62-65	FONDO PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO E LA PEREQUAZIONE FISCALE DEI COMUNI DEL LAZIO - PARTE CORRENTE	18.01	1	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE CORRENTE	18.01	1	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
14/2021 Art: 104	RAFFORZAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEGLI ENTI LOCALI	18.01	1	512.500,00	500.000,00	500.000,00
16/2022 Art: 17 - 19/2022, Art: 9, Comma: 174; 19/2024, Art: 13	FONDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E PATRIMONIALI CONSEGUENTI A PROCESSI DI FUSIONE O DISTACCO TRA COMUNI	18.01	1	700.000,00	700.000,00	700.000,00
15/2023	CONTRIBUTO AI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE	18.01	1	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17/2023 Art:3	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI NON FONDAMENTALI	18.01	1	17.600.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00
22/2024 Art: 13 Comma: 56-60	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DA PARTE DEI COMUNI RINNOVATI A SEGUITO DI SCIOLGIMENTO PER INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO	18.01	1	200.000,00	0,00	0,00
39/2003	CONSORZIO CASTELLI DELLA SAPIENZA (SPESA IN C/CAPITALE)	18.01	2	100.000,00	0,00	0,00
14/2008 Art:1 Comma:38 - 14/2021, Art: 60, Comma: 1	FINANZIAMENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE	18.01	2	16.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8/2019 Art:4 Comma:2	FONDO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	18.01	2	7.050.000,00	4.600.000,00	2.000.000,00
25/2020 Art:2 Comma:14-15	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI TRASFERITI AL PATRIMONIO DEI COMUNI	18.01	2	2.000.000,00	0,00	0,00

Legge regionale	Oggetto	Missione e Programma	Titolo spesa	2026	2027	2028
25/2020 Art:2 Comma:14-bis e 15-bis - 15/2025, Art: 41	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI REGIONALI GIÀ NELLA DISPONIBILITÀ DEGLI ENTI LOCALI	18.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
9/2020	FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
19/2022 Art:9 Comma:4-5 - 23/2023, Art: 23, Comma: 1	MISURE A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI - PARTE IN CONTO CAPITALE	18.01	2	1.000.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art: 13 Comma: 56-60	FONDO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DA PARTE DEI COMUNI RINNOVATI A SEGUITO DI SCIOLIMENTO PER INFILTRAZIONI DI TIPO MAFIOSO	18.01	2	1.500.000,00	0,00	0,00
22/2024 Art:6 - 4/2025, Art. 31	FONDO PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO REGIONALE DI INVESTIMENTI PUBBLICI (COMPRESO RECUPERO SOMME EROGATE A VALERE SUL FONDO PER PREVENIRE IL DISSESTO FINANZIARIO DEI COMUNI (L.R. N. 12/2011, ART. 1, C. 79-BIS))	18.01	2	13.116.000,00	15.516.000,00	15.516.000,00
<b>TOTALE M18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI P01 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI</b>				<b>66.528.500,00</b>	<b>44.216.000,00</b>	<b>40.616.000,00</b>
12/2019	FONDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E LA DIFFUSIONE DEI DIRITTI UMANI	19.01	1	250.000,00	0,00	0,00
25/2008	PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA PACE - CASE DELLA PACE (SPESE IN C/CAPITALE)	19.01	2	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE M19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI P01 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>				<b>280.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
19/2024 Art:9 Comma:3-bis e 3-ter - 4/2025 art. 2	FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	20.03	1	99.500.868,41	99.500.868,41	99.500.868,41
<b>TOTALE M20 - FONDI E ACCANTONAMENTI P03 - ALTRI FONDI</b>				<b>99.500.868,41</b>	<b>99.500.868,41</b>	<b>99.500.868,41</b>

Legge di Stabilità regionale 2026

## **Allegato B**

*Elenco dei Comuni totalmente montani*

**Elenco dei Comuni totalmente montani**

<i>Provincia</i>	<i>Codice Comune</i>	<i>Descrizione Comune</i>
FR	60001	Acquafondata
FR	60002	Acuto
FR	60003	Alatri
FR	60004	Alvito
FR	60005	Amaseno
FR	60011	Atina
FR	60013	Belmonte Castello
FR	60016	Campoli Appennino
FR	60017	Casalattico
FR	60023	Castro dei Volsci
FR	60028	Collepardo
FR	60029	Colle San Magno
FR	60030	Coreno Ausonio
FR	60031	Esperia
FR	60034	Filettino
FR	60035	Fiuggi
FR	60036	Fontana Liri
FR	60039	Fumone
FR	60040	Gallinaro
FR	60041	Giuliano di Roma
FR	60042	Guarcino
FR	60045	Morolo
FR	60047	Pastena
FR	60048	Patrica
FR	60049	Pescosolido
FR	60050	Picinisco
FR	60051	Pico
FR	60053	Piglio
FR	60059	Rocca d'Arce
FR	60061	San Biagio Saracinisco
FR	60062	San Donato Val di Comino
FR	60066	Sant'Andrea del Garigliano
FR	60069	Santopadre
FR	60070	San Vittore del Lazio
FR	60072	Settefrati
FR	60074	Sora
FR	60076	Supino
FR	60077	Terelle
FR	60078	Torre Cajetani
FR	60080	Trevi nel Lazio
FR	60081	Trivigliano
FR	60082	Vallecorsa
FR	60083	Vallemaio
FR	60084	Vallerotonda

<i>Provincia</i>	<i>Codice Comune</i>	<i>Descrizione Comune</i>
FR	60085	Veroli
FR	60087	Vico nel Lazio
FR	60088	Villa Latina
FR	60090	Villa Santo Stefano
FR	60091	Viticuso
LT	59002	Bassiano
LT	59003	Campodimele
LT	59010	Itri
LT	59012	Lenola
LT	59013	Maenza
LT	59015	Monte San Biagio
LT	59016	Norma
LT	59020	Prossedi
LT	59021	Roccagorga
LT	59022	Rocca Massima
LT	59023	Roccasecca dei Volsci
LT	59029	Sonnino
LT	59031	Spigno Saturnia
RI	57001	Accumoli
RI	57002	Amatrice
RI	57003	Antrodoco
RI	57004	Ascrea
RI	57005	Belmonte in Sabina
RI	57006	Borbona
RI	57007	Borgorose
RI	57008	Borgo Velino
RI	57009	Cantalice
RI	57011	Casaprota
RI	57012	Casperia
RI	57013	Castel di Tora
RI	57015	Castel Sant'Angelo
RI	57016	Cittaducale
RI	57017	Cittareale
RI	57018	Collalto Sabino
RI	57019	Colle di Tora
RI	57020	Collegiove
RI	57022	Colli sul Velino
RI	57023	Concerviano
RI	57024	Configni
RI	57025	Contigliano
RI	57026	Cottanello
RI	57028	Fiamignano
RI	57031	Greccio
RI	57032	Labro
RI	57033	Leonessa
RI	57034	Longone Sabino
RI	57036	Marcatelli

<i>Provincia</i>	<i>Codice Comune</i>	<i>Descrizione Comune</i>
RI	57037	Micigliano
RI	57038	Mompeo
RI	57039	Montasola
RI	57040	Montebuono
RI	57041	Monteleone Sabino
RI	57042	Montenero Sabino
RI	57043	Monte San Giovanni in Sabina
RI	57045	Morro Reatino
RI	57046	Nespolo
RI	57047	Orvinio
RI	57048	Paganico Sabino
RI	57049	Pescorocchiano
RI	57050	Petrella Salto
RI	57051	Poggio Bustone
RI	57052	Poggio Catino
RI	57053	Poggio Mirteto
RI	57054	Poggio Moiano
RI	57057	Posta
RI	57058	Pozzaglia Sabina
RI	57059	Rieti
RI	57060	Rivodutri
RI	57061	Roccantica
RI	57062	Rocca Sinibalda
RI	57063	Salisano
RI	57069	Torricella in Sabina
RI	57070	Torri in Sabina
RI	57071	Turania
RI	57072	Vacone
RI	57073	Varco Sabino
RM	58001	Affile
RM	58004	Allumiere
RM	58006	Anticoli Corrado
RM	58008	Arcinazzo Romano
RM	58010	Arsoli
RM	58014	Camerata Nuova
RM	58017	Canterano
RM	58019	Capranica Prenestina
RM	58020	Carpineto Romano
RM	58021	Casape
RM	58023	Castel Madama
RM	58025	Castel San Pietro Romano
RM	58027	Cerreto Laziale
RM	58028	Cervara di Roma
RM	58030	Ciciliano
RM	58031	Cineto Romano
RM	58035	Colonna
RM	58044	Gerano

<i>Provincia</i>	<i>Codice Comune</i>	<i>Descrizione Comune</i>
RM	58045	Gorga
RM	58048	Jenne
RM	58051	Licenza
RM	58056	Marcellina
RM	58061	Monteflavio
RM	58062	Montelanico
RM	58064	Monte Porzio Catone
RM	58076	Percile
RM	58077	Pisoniano
RM	58078	Poli
RM	58083	Riofreddo
RM	58084	Rocca Canterano
RM	58085	Rocca di Cave
RM	58087	Roccagiovine
RM	58089	Rocca Santo Stefano
RM	58090	Roiate
RM	58092	Roviano
RM	58094	Sambuci
RM	58095	San Gregorio da Sassola
RM	58096	San Polo dei Cavalieri
RM	58101	Saracinesco
RM	58102	Segni
RM	58103	Subiaco
RM	58105	Tolfa
RM	58108	Vallepietra
RM	58109	Vallinfreda
RM	58112	Vicovaro
RM	58113	Vivaro Romano
RM	58119	San Cesareo
VT	56001	Acquapendente
VT	56011	Canepina
VT	56028	Gradoli
VT	56030	Grotte di Castro
VT	56032	Latera
VT	56040	Onano
VT	56044	Proceno
VT	56053	Valentano

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2026”

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di legge di stabilità regionale 2026, che si compone di 24 articoli, definisce, ai sensi dell’articolo 10 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

In particolare, l’**articolo 1** dà attuazione al comma 3 del summenzionato articolo 10 della legge di contabilità regionale<sup>1</sup>, autorizzando gli stanziamenti disposti, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2026-2028, con riferimento alle leggi regionali di spesa suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa (Allegato A alla PL).

L’**articolo 2** contiene le disposizioni delle misure fiscali regionali per il triennio, intervenendo sia sull’addizionale regionale IRPEF e sia sull’IRAP.

Con riferimento all’**addizionale IRPEF**, l’intervento regionale si colloca nell’alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche. Sulla scorta delle facoltà previste, da ultimo, dall’articolo 1, comma 727 della legge 207/2024, l’articolo 2 detta le disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF da applicare, per gli anni di imposta 2026-2028, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito di seguito riportati:

Aliquota fino a 15.000 euro	1,73%
Aliquota oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	3,33%
Aliquota oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	3,33%
Aliquota oltre 50.000 euro	3,33%

In tale contesto, si dispone che per l’anno d’imposta 2026, l’aliquota dell’addizionale resta confermata nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00 euro in misura pari all’1,73%, in continuità con quanto già stabilito nel bilancio scorso. Il gettito complessivo connesso alle disposizioni in esame (maggiore gettito rispetto all’aliquota ordinaria, pari all’1,23%) è valutabile in complessivi 1.264,8 milioni di euro. A fronte di tale gettito complessivo, è necessario operare una distinzione tra la quota di gettito riferibile alla maggiorazione dello 0,5% per tutti gli scaglioni di reddito (*applicata, con riferimento agli anni di imposta precedenti, per effetto degli*

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l.r. n. 11/2020, “il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l’indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa”.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

*automatismi fiscali ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311<sup>2</sup>) e le ulteriori maggiorazioni disposte con il presente articolo. Al riguardo, va sottolineato che, a seguito di quanto comunicato nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)<sup>3</sup>, a decorrere dall’anno di imposta 2026, per la Regione Lazio viene meno l’applicazione dell’automatismo fiscale del +0,5% di cui alla L. n. 311/2004, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 68/2011.*

Relativamente all’ammontare del gettito, per quanto concerne la quota di maggiorazione dello 0,5%, il maggiore gettito per la Regione è valutabile in 490,8 milioni di euro. Per quanto concerne, invece, la quota ulteriore di maggiorazione pari all’1,6%, anche alla luce dell’intervento agevolativo operato (mancata applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00), il maggiore gettito è valutabile in 773,9 milioni di euro e la platea di soggetti interessati alla manovra regionale è di 1.225.978 unità, pari al 30,5% del totale dei contribuenti regionali ai fini IRPEF. Per effetto dell’intervento agevolativo proposto (mancata applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00), si determina un minore gettito valutabile, per l’esercizio 2026, in 123,9 milioni di euro.

Per quel che concerne **l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, il comma 3 dell’articolo 2 della PL dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 sono determinate in 0,92 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria, in continuità con la maggiorazione applicata con riferimento agli anni di imposta precedenti, per effetto degli automatismi fiscali ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge, n. 311/2004<sup>4</sup>. In virtù di ciò, si riporta la tabella riepilogativa con l’indicazione, distintamente per settori di attività, dell’aliquota di base e della maggiorazione di cui al presente articolo:

---

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Focus – gli spazi di manovrabilità in materia di addizionale regionale IRPEF, nell’ambito della relazione tecnica.

<sup>3</sup> Per una Regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: *“Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d’esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall’esercizio 2025 (dall’anno d’imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080)”*.

<sup>4</sup> Per ulteriori approfondimenti si rinvia al Focus – gli spazi di manovrabilità in materia di IRAP, nell’ambito della relazione tecnica.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

<b>Codice</b>	<b>Settori di attività</b>	<b>Aliquota ordinaria</b>	<b>Maggiorazione</b>	<b>Aliquota totale</b>
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8,50%		8,50%

*A fronte di tale struttura delle aliquote, determinata a legislazione vigente, è necessario rappresentare che l'articolo 21 del DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689) dispone l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Conseguentemente, le aliquote ordinarie IRAP per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono così rideterminate:*

- al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

Come già evidenziato per l'IRPEF, anche per l'IRAP, a seguito di quanto comunicato nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)<sup>5</sup>, a decorrere dall'anno di imposta 2026 viene meno l'applicazione dell'automatismo fiscale del +0,92% di cui alla legge n. 311/2004, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 68/2011.

Considerata la tabella di cui sopra, le disposizioni di cui all'articolo 2 stabiliscono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Sulla base dell'analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all'esercizio 2023, è stato determinato un valore complessivo dell'agevolazione pari a 329.074 euro. In via prudenziale, la riproposizione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, richiede una copertura stimata in 0,35 milioni di euro per l'esercizio 2026.

Inoltre, le disposizioni di cui al presente articolo, in armonia con il comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto<sup>6</sup>, prevedono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova

<sup>5</sup> Per una Regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: *“Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d'esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall'esercizio 2025 (dall'anno d'imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080)”*.

<sup>6</sup> Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 dello Statuto, la Regione *“opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.”*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, pari allo 0,92%, per i comuni totalmente montani richiamati nell’allegato B alla PL. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 500.000,00. Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è emerso che l’agevolazione di cui al presente articolo avrebbe interessato 5.547 soggetti passivi, con un onere potenziale pari ad euro 2.702.126,65. In via prudenziale, l’introduzione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, anche tenendo conto del possibile effetto di incentivazione nella localizzazione di nuove attività produttive nei comuni interessati, richiede una copertura stimata in 3,5 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Complessivamente, dunque, gli oneri derivanti dalle predette misure regionali, consequenziali alle minori entrate, sono pari a complessivi euro 127.750.000,00, per l’esercizio 2026, di cui euro 123.900.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di addizionale IRPEF ed euro 3.850.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP; tali oneri gravano sull’apposito “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 23/2023.

Sempre all’interno dell’articolo 2, al comma 5 si dispone la destinazione prioritaria di tutte le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF. Al netto delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale, dunque, le entrate predette sono prioritariamente finalizzate:

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica previsto nell’articolo 1, comma 527, della legge n. 213/2023 e nell’articolo 1, comma 786, della legge 207/2024;
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

Con riferimento a tali prioritarie destinazioni, si evidenzia quanto già menzionato nell’ambito della relazione illustrativa alla proposta di legge di bilancio. Il bilancio regionale 2026-2028, nel suo complesso, tiene conto degli effetti derivanti dalla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità di cui al medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La cancellazione predetta, facendo seguito a quanto stabilito nella riunione del 2 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni, è attualmente prevista all’articolo 115 del disegno di legge del Bilancio dello Stato (A.S. 1689) e fa riferimento ai debiti da cancellare a partire dal 1° gennaio 2026, relativi alle anticipazioni per disavanzi sanitari (art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007) e alle anticipazioni per pagamenti di debiti commerciali (decreto-legge n. 35/2013, artt. 2 e 3, comma 1). Per la Regione Lazio – considerato che il c.d. fondo anticipazioni di liquidità (FAL) grava sul bilancio per circa 13 miliardi e che, ai sensi della nuova disciplina non sarà più accantonato nel risultato

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

di amministrazione dal rendiconto 2025 ma sarà contabilizzato diversamente, sottoforma di contributo alla finanza pubblica – la misura prevista comporta una riduzione del debito di 13 miliardi (oltre 2 mila euro per cittadino) e la possibilità di attivare un piano straordinario di investimenti da circa 500 milioni di euro fino al 2030, come previsto nell’ambito dell’articolo 5 della presente PL di stabilità.

Al comma 7 dell’articolo 2, infine, si dispone la cessazione dell’efficacia delle norme vigenti in materia, coerentemente con le nuove disposizioni previste dal presente articolo.

**L’articolo 3** dispone la modifica all’articolo 3 della l.r. n. 28/2019, stabilendo, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, la cessazione, a decorrere dall’anno 2026, del conferimento al SSR dell’importo pari a euro 91.091 milioni, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni IRAP e IRPEF. La norma, di fatto, adegua il meccanismo di trasferimento delle risorse fiscali al SSR rispetto al nuovo assetto della finanza regionale e agli obblighi di finanza pubblica, per come precedentemente menzionati. In termini sostanziali, quindi, la Regione, considerati i risultati positivi conseguiti nell’attività di risanamento dei bilanci sanitari e l’assenza di disavanzi, da un lato mantiene il rispetto dei fabbisogni e degli standard tramite il finanziamento ordinario e dall’altro riacquista margini di manovra sul gettito fiscale aggiuntivo, da destinare ad altre esigenze di bilancio.

**L’articolo 4** dispone l’istituzione di una voce di spesa obbligatoria finalizzata all’estinzione anticipata dei prestiti, con uno stanziamento stimato in euro 7,7 milioni per l’anno 2026. La voce di spesa predetta risponde all’obiettivo di ridurre ulteriormente l’esposizione debitoria della Regione, attraverso operazioni di estinzione anticipate di prestiti, con conseguente risparmio futuro sugli interessi passivi e utilizzare in maniera virtuosa l’avanzo libero, indirizzandolo non a nuova spesa corrente ma ad un miglioramento strutturale della posizione finanziaria.

**L’articolo 5**, oltre a quantificare lo stanziamento del “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in coerenza con le disposizioni statali (euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal 2026 al 2028 ed euro 155.173.973,36, per l’anno 2029), stabilisce, nel rispetto del comma 790 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, che le risorse del contributo di finanza pubblica che confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato al termine dell’esercizio di riferimento sono destinate, nell’anno successivo e una volta accertate con l’approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti. Considerato il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto per le annualità 2025-2029, si tratta di un programma complessivo stimato in euro 486.445.862,81, per realizzare investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell’innovazione tecnologica e dell’edilizia residenziale pubblica. Anche questa misura è strettamente connessa con l’operazione di cancellazione del debito precedentemente menzionata, dato che la cancellazione del FAL e la sua diversa contabilizzazione in bilancio, consente l’apertura di ampi margini di manovra per rilanciare sin da subito gli investimenti sul territorio.

**L’articolo 6** reca delle modifiche ai commi 52 e 53 dell’articolo 13 della l.r. n. 22/2024, aggiornando la modalità di copertura finanziaria del concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, che è stabilito in euro 250 milioni per ciascuna annualità 2026-2028, mediante l’utilizzazione delle risorse del

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

bilancio libero regionale. Di fatto, la modifica intende ricomprendere la spesa interamente a carico del bilancio regionale, a differenza di quanto previsto ai sensi della normativa vigente, ove una quota parte è a valere sulle risorse del Fondo nazionale trasporti.

**L’articolo 7** intende affrontare – come già avvenuto per i dirigenti medici – la criticità strutturale del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso. Per l’anno 2026, le aziende e gli enti del SSR sono autorizzati a erogare al personale del comparto sanità assegnato ai pronto soccorso un’indennità *una tantum* fino al 3,33% della retribuzione annua lorda. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione è, quindi, rimessa alle aziende e agli enti del SSR, in raccordo con la Regione e le organizzazioni sindacali, garantendo così un coinvolgimento delle parti sociali e un’applicazione coerente sul territorio regionale. La copertura finanziaria, pari a euro 3,7 milioni per il 2026, è assicurata mediante l’istituzione di una specifica voce di spesa di parte corrente.

**L’articolo 8** apporta alcune modifiche alla l.r. n. 7/2025 (Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme), con l’obiettivo di includere esplicitamente l’adozione di un’alimentazione responsabile e consapevole in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo, garantire un maggior coinvolgimento del settore agricolo e agroalimentare e rafforzare/coinvolgere ARSIAL nella programmazione e nell’attuazione degli interventi. Anche la norma finanziaria viene aggiornata con le modifiche citate, seppur la dotazione finanziaria complessiva della legge rimane la medesima già stabilita al momento dell’approvazione della stessa.

**L’articolo 9** reca alcune modifiche alla l.r. n. 14/2023, concernente le attività enoturistiche e oleoturistiche. Le novità principali prevedono la possibilità di sostenere, tramite appositi contributi, lo sviluppo e il consolidamento strutturale e infrastrutturale delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, estendendo i benefici alle imprese che esercitano attività di diversificazione agricola iscritte nell’elenco di cui alla l.r. 14/2006, purché presenti nel portale previsto dall’articolo 11 della l.r. n. 14/2023. Anche in questo caso viene aggiornata la norma finanziaria in quanto, rispetto alla previsione finanziaria vigente che stabilisce solamente una copertura di parte corrente (con uno stanziamento pari a euro 1 milione per l’anno 2026), si dispone l’istituzione dello speculare fondo per gli interventi in conto capitale, con uno stanziamento anch’esso stabilito in euro 1 milione, per l’anno 2026.

**L’articolo 10** apporta delle modifiche alla l.r. n. 27/1998, in materia di gestione dei rifiuti, introducendo l’articolo 39-ter che prevede la concessione di contributi in favore, rispettivamente, dei Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione e smaltimento rifiuti e in favore dei Comuni limitrofi, qualora una porzione del loro territorio ricada entro un raggio di 500 metri dagli impianti. I contributi sono destinati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale, a titolo di compensazione e riequilibrio per la presenza degli impianti, in un’ottica di equità territoriale e di accettabilità sociale. La copertura finanziaria, assicurata mediante l’istituzione di un’apposita voce di spesa in conto capitale, è pari a euro 1 milione per l’anno 2026 e d euro 4 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

**L'articolo 11** dispone la concessione di un contributo straordinario al Comune di Latina, per l'installazione e l'implementazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, in coerenza con il DL n. 14/2017 sulla sicurezza urbana. L'intervento, alla luce dei recenti gravi fatti di cronaca avvenuti nel capoluogo pontino, finanzia l'acquisto e l'installazione di telecamere, il potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative, la manutenzione straordinaria e l'aggiornamento tecnologico. La copertura finanziaria è pari a euro 500 mila per il 2026, ed è assicurata mediante l'istituzione di un'apposita voce di spesa in conto capitale.

Con l'**articolo 12** si intendono proseguire gli interventi finalizzati al risanamento economico-finanziario delle ATER, in continuità con quanto già previsto nell'ambito della l.r. n. 15/2025. Con la nuova proposta normativa si prevede un contributo complessivo pari a euro 7 milioni in favore dell'ATER della Provincia di Roma, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo, a concorrere al rimborso dei debiti finanziari maturati al 31 dicembre 2025 e ad accompagnare un piano di ristrutturazione organizzativa e gestionale. Anche il presente contributo è condizionato all'adozione da parte del Commissario straordinario di un piano di risanamento, nel rispetto delle direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi della l.r. 30/2002, e alla trasmissione trimestrale di relazioni sullo stato di attuazione. La misura, quindi, coniuga il sostegno finanziario a un meccanismo di condizionalità, nell'ottica di un effettivo riequilibrio dell'ente. L'onere di parte corrente per la Regione, come anticipato, è pari a euro 5 milioni per l'anno 2026 e 2 milioni per l'anno 2027.

**L'articolo 13** modifica i commi 80 e 80bis dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2022, aggiornando il quadro normativo relativo ai contenziosi connessi ai trasferimenti patrimoniali dallo IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune e della Provincia di Roma, stabilendo la proroga del termine della relativa definizione al 31 gennaio 2026 e adeguando il riferimento alla nuova sede dell'ATER (presso i locali di Piazza dei Navigatori 15, via Tarigo 13, 15, 17, 19 e via Leon Pancaldo 3). Contestualmente, quindi, viene aggiornata la copertura finanziaria stabilendo un onere in conto capitale a carico della Regione pari a euro 800 mila per il 2026.

**L'articolo 14** dispone la modifica del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 22/2024, riformulando il procedimento di assegnazione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale promosse dalle ATER. Si prevede l'emissione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità di selezione.

**L'articolo 15** reca delle modifiche alla l.r. n. 28/2019, introducendo la previsione della concessione di contributi, a valere sul già esistente “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente”, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti delle province di Frosinone e Latina, prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). La finalità è quella di mitigare gli effetti economici e sociali derivanti dal mancato inserimento di tali Comuni nel perimetro della ZES, riducendo il rischio di disparità territoriali e di penalizzazione competitiva. Le risorse di parte corrente previste sono pari a euro 2 milioni, per

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

ciascuna annualità 2026-2028, e le modalità di riparto, così come i criteri di prossimità territoriale, sono demandati ad apposita deliberazione della Giunta regionale.

**L’articolo 16** promuove la realizzazione di un parco tematico dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, con finalità culturali, educative e di riqualificazione urbana e sociale. L’iniziativa si rivolge ai Comuni del Lazio e, per il territorio di Roma Capitale, ai Municipi. Si prevede la selezione dei progetti tramite avviso pubblico e si affida alla Giunta la definizione dei criteri di assegnazione e delle regole di rendicontazione. La copertura finanziaria in conto capitale, pari a euro 250 mila, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, è a valere su un’apposita voce di spesa di nuova istituzione.

**L’articolo 17** prevede l’istituzione del Festival dedicato alle serie TV e all’audiovisivo, con l’obiettivo di promuovere la produzione audiovisiva e televisiva regionale e nazionale, valorizzare il Lazio come *hub* dell’industria audiovisiva e generare ricadute culturali, turistiche ed economiche. Viene istituita una voce di spesa di parte corrente, con uno stanziamento pari a euro 2 milioni per ciascuna annualità 2026-2028, destinato alla copertura, in particolare: della progettazione, dell’organizzazione e della logistica dell’iniziativa, degli eventi e dei premi da prevedere, delle campagne promozionali regionali e nazionali da realizzare e dell’eventuale coinvolgimento di professionisti ed esperti del settore. Anche in questo caso, si rimanda ad apposita deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione dell’iniziativa – per la quale la Regione può avvalersi di società ed enti strumentali quali soggetti attuatori – compresa l’individuazione della sede o delle sedi del festival.

**L’articolo 18** riconosce il coinvolgimento del Comune e della Provincia di Rieti nella candidatura di L’Aquila a “Capitale italiana della cultura 2026”. A tal fine si intendono valorizzare le ricadute territoriali della proclamazione nella prospettiva interregionale dell’Appennino centrale, sostenendo le iniziative volte alla promozione del patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino. Si dispone la concessione di un contributo complessivo pari a euro 200 mila per l’anno 2026, a valere sull’apposita voce di spesa di parte corrente da istituire nel bilancio regionale.

Con **l’articolo 19** si riconosce il Rally di Roma Capitale quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione del territorio laziale, anche in considerazione del suo recente inserimento nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC), a partire dal 2027 e fino al 2030. A tal fine è stabilito un contributo annuo di euro 3 milioni (per le annualità dal 2027 al 2030), in favore dell’ACI, destinato all’organizzazione, allo svolgimento e alla promozione dell’evento. Si prevede, inoltre, una modifica della vigente normativa (l.r. n. 19/2022, art. 19, cc. 39-41), stabilendo, per l’anno 2026, un finanziamento pari a euro 2 milioni da destinarsi al Rally di Roma Capitale (nella sua ultima veste di tappa del Campionato europeo – ERC, per euro 1,5 milioni) e al Rally del Lazio (per euro 500 mila), nell’ottica, anche in questo caso, di favorire la promozione sportiva ad alto impatto mediatico, la valorizzazione turistica del territorio regionale e la potenziale attivazione di ricadute economiche dirette e indirette.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

Con l'**articolo 20** si modifica il comma 62 dell'articolo 13 della l.r. n. 22/2024, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale. La modifica differisce al 2027 la gestione in autonomia da parte del Consiglio regionale dei pagamenti nei confronti del proprio personale, consentendo, in tal modo, un anno di sperimentazione necessario per effettuare il “collaudo” della nuova gestione contabile.

**L'articolo 21** prevede l'istituzione di un apposito Tavolo tecnico di analisi e confronto tra la Regione e l'Unione delle province del Lazio (UPI) e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l'individuazione delle funzioni non fondamentali, eventualmente ulteriori a quelle previste ai sensi dell'articolo 7 della l.r. n. 17/2015, e comunque esercitate nel rispetto delle disposizioni previste nella legge n. 56/2014. La norma intende proseguire il lavoro già avviato con l'articolo 3 della l.r. n. 17/2023 che ha istituito il “Fondo per la riallocazione delle funzioni non fondamentali”, annualmente finanziato nell'ambito del bilancio regionale.

**L'articolo 22** aggiorna la disciplina istitutiva dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio di cui alla l.r. n. 40/1987, con particolare riferimento ai requisiti previsti per il Direttore dell'Istituto e agli ambiti di definizione del relativo regolamento interno (sede, procedure, pianta organica, convenzioni con personale docente, competenze del presidente, organizzazione delle strutture operative).

**L'articolo 23** dispone con riferimento alla copertura finanziaria delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale previste all'interno della PL, stabilendo che la stessa è complessivamente garantita attraverso le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

**L'articolo 24**, infine, è relativo all'entrata in vigore della legge.

L'Assessore al “Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste”

GIANCARLO RIGHINI



*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

Conformemente alle previsioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e relativi principi applicativi ed all'articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l'adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. In particolare, ai sensi degli articoli 36, comma 4, 38, comma 2, e del punto n. 7 dell'allegato n. 4/1 del summenzionato d.lgs. n. 118/2011, la legge di stabilità regionale provvede al rifinanziamento, al definanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa.

Il testo, sottoposto all'adozione della Giunta regionale nella seduta del 20 novembre 2025, si compone di n. 24 articoli, compresa l'entrata in vigore.

L'**articolo 1** della PL, ai sensi della normativa sopra richiamata, definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2026-2028, le cui risultanze sono corrispondentemente imputate nella proposta di legge recante il bilancio finanziario 2026-2028. Si ricorda che, ai sensi del principio n. 4/1 allegato al d.lgs. n. 11/2011, “*la legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente*”. In virtù di ciò, attraverso l'Allegato A alla legge di stabilità regionale è riportato l'elenco delle leggi regionali di spesa vigenti, suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa, con la relativa indicazione degli stanziamenti autorizzati per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028.

L'**articolo 2** contiene le disposizioni delle misure fiscali regionali per il triennio, intervenendo sia sull'addizionale regionale IRPEF e sia sull'IRAP. Sulla scorta delle facoltà previste, da ultimo, dall'articolo 1, comma 727 della legge 207/2024, l'articolo 2 detta le disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF da applicare, per gli anni di imposta 2026-2028, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito di seguito riportati:

<i>Aliquota fino a 15.000 euro</i>	<i>1,73%</i>
<i>Aliquota oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>

In tale contesto, si dispone che per l'anno d'imposta 2026, l'aliquota dell'addizionale resta confermata nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00 euro in misura pari all'1,73%, in continuità con quanto già stabilito nel bilancio scorso. Il gettito complessivo connesso alle disposizioni in esame (maggiore gettito rispetto all'aliquota ordinaria, pari all'1,23%) è valutabile in complessivi 1.264,8 milioni di euro.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

Per quel che concerne l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), il comma 3 dell’articolo 2 della PL dispone che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 sono determinate in 0,92 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria, in continuità con la maggiorazione applicata con riferimento agli anni di imposta precedenti.

Le disposizioni di cui all’articolo 2 stabiliscono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è stato determinato un valore complessivo dell’agevolazione pari a 329.074,00 euro. In via prudenziale, la riproposizione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, richiede una copertura stimata in 0,35 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Inoltre, le disposizioni di cui al presente articolo prevedono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, pari allo 0,92%, per i comuni montani richiamati nell’allegato B alla PL. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 500.000,00. Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è emerso che l’agevolazione di cui al presente articolo avrebbe interessato 5.547 soggetti passivi, con un onere potenziale pari ad euro 2.702.126,65. In via prudenziale, l’introduzione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, anche tenendo conto del possibile effetto di incentivazione nella localizzazione di nuove attività produttive nei comuni interessati, richiede una copertura stimata in 3,5 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Complessivamente, dunque, gli oneri derivanti dalle predette misure di mitigazione fiscale, consequenziali alle minori entrate, sono pari a complessivi euro 127.750.000,00, per l’esercizio 2026, di cui euro 123.900.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di addizionale IRPEF ed euro 3.850.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP; tali oneri gravano sull’apposito “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 23/2023.

Sempre all’interno dell’articolo 2, al comma 5 si dispone la destinazione prioritaria di tutte le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF. Al netto delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale, dunque, le entrate predette sono prioritariamente finalizzate:

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;
- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica previsto nell’articolo 1, comma 527, della legge n. 213/2023 e nell’articolo 1, comma 786, della legge 207/2024;

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

Al comma 7 dell’articolo 2, infine, si dispone la cessazione dell’efficacia delle norme vigenti in materia, coerentemente con le nuove disposizioni previste dal presente articolo.

**L’articolo 3** dispone la modifica all’articolo 3 della l.r. n. 28/2019, stabilendo, in conformità con gli indirizzi del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, la cessazione, a decorrere dall’anno 2026, del conferimento al SSR dell’importo pari a euro 91,091 milioni, relativo al gettito derivante dalle maggiorazioni IRAP e IRPEF.

**L’articolo 4** dispone l’istituzione di una voce di spesa obbligatoria finalizzata all’estinzione anticipata dei prestiti, con uno stanziamento stimato in euro 7,7 milioni per l’anno 2026. La voce di spesa predetta risponde all’obiettivo di ridurre ulteriormente l’esposizione debitoria della Regione, attraverso operazioni di estinzione anticipate di prestiti, con conseguente risparmio futuro sugli interessi passivi e utilizzare in maniera virtuosa l’avanzo libero, indirizzandolo non a nuova spesa corrente ma ad un miglioramento strutturale della posizione finanziaria.

**L’articolo 5**, oltre a quantificare lo stanziamento del “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, in coerenza con le disposizioni statali, stabilisce, nel rispetto del comma 790 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, che le risorse del contributo di finanza pubblica che confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato al termine dell’esercizio di riferimento sono destinate, nell’anno successivo e una volta accertate con l’approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti. Considerato il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto per le annualità 2025-2029, si tratta di un programma complessivo stimato in euro 486.445.862,81, per realizzare investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell’innovazione tecnologica e dell’edilizia residenziale pubblica.

**L’articolo 6** reca delle modifiche ai commi 52 e 53 dell’articolo 13 della l.r. n. 22/2024, aggiornando la modalità di copertura finanziaria del concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, stabilito in euro 250 milioni per ciascuna annualità 2026-2028, mediante l’utilizzazione delle risorse del bilancio libero regionale.

**L’articolo 7** intende affrontare – come già avvenuto per i dirigenti medici – la criticità strutturale del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso. Per l’anno 2026, le aziende e gli enti del SSR sono autorizzati a erogare al personale del comparto sanità assegnato ai pronto soccorso un’indennità *una tantum* pari al 3,33% della retribuzione annua lorda. La copertura finanziaria, pari a euro 3,7 milioni per il 2026, è assicurata mediante l’istituzione di una specifica voce di spesa di parte corrente.

**L’articolo 8** apporta alcune modifiche alla l.r. n. 7/2025 (Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme), con l’obiettivo di includere esplicitamente l’adozione di un’alimentazione responsabile e consapevole in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo, garantire un maggior coinvolgimento del settore agricolo e agroalimentare e rafforzare/coinvolgere ARSIAL nella programmazione e nell’attuazione degli interventi. Anche la norma finanziaria viene aggiornata con le modifiche citate.

**L’articolo 9** reca alcune modifiche alla l.r. n. 14/2023, concernente le attività enoturistiche e oleoturistiche. Le novità principali prevedono la possibilità di sostenere, tramite appositi contributi, lo

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

sviluppo e il consolidamento strutturale e infrastrutturale delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, estendendo i benefici alle imprese che esercitano attività di diversificazione agricola iscritte nell’elenco di cui alla l.r. 14/2006, purché presenti nel portale previsto dall’articolo 11 della l.r. n. 14/2023. Anche in questo caso viene aggiornata la norma.

**L’articolo 10** apporta delle modifiche alla l.r. n. 27/1998, in materia di gestione dei rifiuti, introducendo l’articolo 39-ter che prevede la concessione di contributi in favore, rispettivamente, dei Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione e smaltimento rifiuti e in favore dei Comuni limitrofi, qualora una porzione del loro territorio ricada entro un raggio di 500 metri dagli impianti.

**L’articolo 11** dispone la concessione di un contributo straordinario al Comune di Latina, per l’installazione e l’implementazione di sistemi di sicurezza e videosorveglianza, in coerenza con il DL n. 14/2017 sulla sicurezza urbana. L’intervento, alla luce dei recenti gravi fatti di cronaca avvenuti nel capoluogo pontino, finanzia l’acquisto e l’installazione di telecamere, il potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative, la manutenzione straordinaria e l’aggiornamento tecnologico.

Con l’**articolo 12** si intendono proseguire gli interventi finalizzati al risanamento economico-finanziario delle ATER, in continuità con quanto già previsto nell’ambito della l.r. n. 15/2025. Con la nuova proposta normativa si prevede un contributo complessivo pari a euro 7 milioni in favore dell’ATER della Provincia di Roma, finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo, a concorrere al rimborso dei debiti finanziari maturati al 31 dicembre 2025 e ad accompagnare un piano di ristrutturazione organizzativa e gestionale.

**L’articolo 13** modifica i commi 80 e 80bis dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, aggiornando il quadro normativo relativo ai contenziosi connessi ai trasferimenti patrimoniali dallo IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune e della Provincia di Roma, stabilendo la proroga del termine della relativa definizione al 31 gennaio 2026 e adeguando il riferimento alla nuova sede dell’ATER (presso i locali di Piazza dei Navigatori 15, via Tarigo 13, 15, 17, 19 e via Leon Pancaldo 3). Contestualmente, quindi, viene aggiornata la copertura finanziaria stabilendo un onere in conto capitale a carico della Regione pari a euro 800 mila per il 2026.

**L’articolo 14** dispone la modifica del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, riformulando il procedimento di assegnazione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale promosse dalle ATER. Si prevede l’emanazione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità di selezione.

**L’articolo 15** reca delle modifiche alla l.r. n. 28/2019, introducendo la previsione della concessione di contributi, a valere sul già esistente “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente”, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti delle province di Frosinone e Latina, prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

**L’articolo 16** promuove la realizzazione di un parco tematico dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, con finalità culturali, educative e di riqualificazione urbana e sociale. L’iniziativa si rivolge ai Comuni del Lazio e, per il territorio di Roma Capitale, ai Municipi.

**L’articolo 17** prevede l’istituzione del Festival dedicato alle serie TV e all’audiovisivo, con l’obiettivo di promuovere la produzione audiovisiva e televisiva regionale e nazionale, valorizzare il Lazio come *hub* dell’industria audiovisiva e generare ricadute culturali, turistiche ed economiche.

**L’articolo 18** riconosce il coinvolgimento del Comune e della Provincia di Rieti nella candidatura di L’Aquila a “Capitale italiana della cultura 2026”. A tal fine si intendono valorizzare le ricadute territoriali

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

della proclamazione nella prospettiva interregionale dell’Appennino centrale, sostenendo le iniziative volte alla promozione del patrimonio culturale, storico, enogastronomico e paesaggistico del territorio reatino.

Con l’**articolo 19** si riconosce il Rally di Roma Capitale quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione del territorio laziale, anche in considerazione del suo recente inserimento nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC), a partire dal 2027 e fino al 2030. A tal fine è stabilito un contributo annuo di euro 3 milioni (per le annualità dal 2027 al 2030), in favore dell’ACI. Si prevede, inoltre, una modifica della vigente normativa (l.r. n. 19/2022, art. 19, cc. 39-41), stabilendo, per l’anno 2026, un finanziamento pari a euro 2 milioni da destinarsi al Rally di Roma Capitale (nella sua ultima veste di tappa del Campionato europeo – ERC, per euro 1,5 milioni) e al Rally del Lazio (per euro 500 mila).

Con l’**articolo 20** si modifica il comma 62 dell’articolo 13 della l.r. n. 22/2024, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale. La modifica differisce al 2027 la gestione da parte del Consiglio regionale nel pagamento del proprio personale, consentendo, in tal modo, un anno di sperimentazione necessario per effettuare il “collaudo” della nuova gestione contabile.

L’**articolo 21** prevede l’istituzione di un apposito Tavolo tecnico di analisi e confronto tra la Regione e l’Unione delle province del Lazio (UPI) e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l’individuazione delle funzioni non fondamentali, eventualmente ulteriori a quelle previste ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 17/2015, e comunque esercitate nel rispetto delle disposizioni previste nella legge n. 56/2014.

L’**articolo 22** aggiorna la disciplina istitutiva dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio di cui alla l.r. n. 40/1987, con particolare riferimento ai requisiti previsti per il Direttore dell’Istituto e agli ambiti di definizione del relativo regolamento interno (sede, procedure, pianta organica, convenzioni con personale docente, competenze del presidente, organizzazione delle strutture operative).

L’**articolo 23** dispone con riferimento alla copertura finanziaria delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale previste all’interno della PL, stabilendo che la stessa è complessivamente garantita attraverso le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

L’**articolo 24**, infine, è relativo all’entrata in vigore della legge.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Nell’ambito della PL di stabilità regionale per l’anno 2026 sono previsti interventi a carattere oneroso, la cui qualificazione della spesa è di seguito indicata.

Con riferimento all’articolo 1, concernente il quadro complessivo relativo al rifinanziamento delle leggi di spesa per il triennio 2026-2028, gli oneri previsti a carico del bilancio regionale sono sia di parte corrente e sia in conto capitale.

Con riferimento all’articolo 2, l’onere relativo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito è di parte corrente.

L’articolo 3 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’articolo 4 sono di parte corrente (con istituzione di apposita voce di spesa al titolo 4).

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’articolo 5, concernenti il concorso alla finanza pubblica, sono di parte corrente.

L’articolo 6, con riferimento al concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, comporta un onere di parte corrente a carico del bilancio regionale.

L’articolo 7, concernente l’indennità una tantum in favore del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, comporta oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

L’articolo 8, recante le modifiche alla l.r. n. 7/2025 (Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme), comporta oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

L’articolo 9, recante le modifiche alla l.r. n. 14/2023 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche), comporta oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale.

L’articolo 10, col quale si prevedono contributi ai Comuni interessati da impianti di termovalorizzazione e smaltimento dei rifiuti per la realizzazione di opere pubbliche, attraverso la modifica della l.r. n. 27/1998, comporta oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale.

Dall’articolo 11, che dispone la concessione di un contributo straordinario al comune di Latina per l’installazione e l’implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza, derivano oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale.

Dall’articolo 12, che dispone la concessione di un contributo per il risanamento economico-finanziario dell’ATER della Provincia di Roma, derivano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

Le modifiche previste dall’art. 13, relative ai commi 80 e 80bis dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, con riferimento alla sede dell’ATER della Provincia di Roma, comportano oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale.

Le modifiche previste dall’articolo 14 relative al comma 2 della l.r. n. 22/2024, con riferimento alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale delle ATER, non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Le modifiche all’articolo 7 della l.r. n. 28/2019, con riferimento al sostegno in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti delle province di Frosinone e Latina, prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), comportano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 16, concernenti la realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini, comportano oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 17, relative all’istituzione del Festival dedicato alle serie tv e all’audiovisivo, comportano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 18, concernenti le spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L’Aquila “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2026, comportano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 19, relative al Rally di Roma Capitale, quale tappa del Campionato del mondo di Rally dal 2027 al 2030, e al Rally di Roma Capitale e al Rally del Lazio con riferimento agli eventi per l’anno 2026, comportano oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

Le modifiche di cui all’articolo 20, con riferimento al comma 62 dell’articolo 13 della l.r. n. 22/2024, concernente le disposizioni relative alle spese per il personale del Consiglio regionale, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Le disposizioni di cui all’articolo 21, con le quali si prevede l’istituzione del Tavolo tecnico relativo all’esercizio delle funzioni non fondamentali da parte delle province e della Città metropolitana di Roma, non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Le modifiche di cui all’articolo 22 relative alla l.r. n. 40/1987 (Costituzione dell’istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, non comportano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Sulla base della qualificazione della spesa predetta, la quantificazione degli oneri a carico del bilancio regionale è di seguito indicata.

Il totale del rifinanziamento delle leggi regionali di spesa vigenti alla data di presentazione della proposta di legge di stabilità regionale, previsto ai sensi **dell’articolo 1 (Allegato A)**, è pari a complessivi euro 1.634.113.689,09, per l’anno 2026, euro 1.293.983.790,36, per l’anno 2027 ed euro 1.266.130.548,33, per l’anno 2028.

Nell’ambito degli importi predetti sono ricompresi anche euro 2.250.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, riferiti a leggi regionali di spesa con copertura a valere su risorse extra bilancio libero<sup>1</sup>. Al netto di questi ultimi importi, quindi, il rifinanziamento delle leggi spesa è pari a complessivi euro 1.631.863.689,09, per l’anno 2026, euro 1.291.733.790,36, per l’anno 2027 ed euro 1.263.880.548,33, per l’anno 2028, di cui la parte corrente è pari a complessivi euro 1.323.930.903,83, per l’anno 2026, euro 1.128.301.026,48, per l’anno 2027 ed euro 1.121.981.783,40, per l’anno 2028, mentre la spesa in conto capitale è pari a euro 307.932.785,26, per l’anno 2026, euro 163.432.763,88, per l’anno 2027 ed euro 141.898.764,93, per l’anno 2028. Nell’ambito dell’Allegato A, il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa – ove per ognuna è indicato lo stanziamento previsto in bilancio a valere sul triennio 2026-2028 – è suddiviso per missioni, programmi e titoli di spesa, coi relativi e complessivi importi totali.

**L’articolo 2** reca disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive. Con riferimento all’addizionale IRPEF, l’intervento regionale si colloca nell’alveo delle misure poste in essere dal legislatore nazionale con riferimento alla tassazione dei redditi persone fisiche.

Come si ricorderà, con la n. legge n. 111/2023 è stata approvata la delega al Governo per la riforma fiscale, all’interno della quale vi sono una serie di norme di grande rilievo per le regioni, in particolare in materia di IRPEF (art. 5), di IRAP (art. 8) e di disciplina dei principi e dei criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13). La riforma verrà attuata attraverso una serie di veri e propri

---

<sup>1</sup> Ci riferiamo, in particolare, ai capitoli U0000E11109, U0000E11110, U0000E11111, di cui al programma 01 della missione 17, titolo 1, relativi alla l.r. n. 7/2018, art. 21, cc. 7 e 8, collegati ai capitoli di entrata E0000321516 ed E0000321517, al capitolo U0000E47149, di cui al programma 01 della missione 11, titolo 1, relativo alla l.r. n. 2/2014, art. 26-ter, collegato al capitolo di entrata E0000229196 e al capitolo U0000E72509, di cui al programma 01 della missione 08, titolo 2, relativo alla l.r. n. 15/2008, collegato al capitolo di entrata E0000451101.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

“moduli”, da adottarsi ciascuno attraverso specifici decreti legislativi. Il primo di questi moduli è stato approvato con col d.lgs. n. 216/2023 – parallelamente all’approvazione del Bilancio dello Stato 2024-2026 (l. n. 213/2023) – ove all’articolo 1 sono stati modificati in modo transitorio gli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986), elevando il limite massimo del primo scaglione IRPEF a 28.000 euro e riducendo il numero degli scaglioni da quattro a tre<sup>2</sup>. In tale contesto, si sono quindi inserite le disposizioni contenute nella legge n. 207/2024 (Bilancio dello Stato 2025-2027) che, operando una modifica alle disposizioni di cui all’articolo 11 del DPR n. 617/1986, rendono strutturale la riduzione da quattro a tre aliquote IRPEF (23, 35 e 43 per cento) già prevista, in deroga alla disciplina del TUIR, per l’anno 2024.

Col DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689), all’articolo 2 si interviene sulla struttura del prelievo fiscale a carico delle persone fisiche, prevedendo la riduzione della aliquota connessa al secondo scaglione IRPEF da 35% a 33%<sup>3</sup>. Di seguito sono riportati i risparmi di imposta (espressi in euro) per tipologia di contribuente.

Impatto riduzione secondo scaglione IRPEF	Imposta lorda 2026	Imposta lorda 2025	Risparmio
Soggetto con reddito pari a 29.000 euro	6.770	6.790	20
Soggetto con reddito pari a 30.000 euro	7.100	7.140	40
Soggetto con reddito pari a 31.000 euro	7.430	7.490	60
Soggetto con reddito pari a 32.000 euro	7.760	7.840	80
Soggetto con reddito pari a 33.000 euro	8.090	8.190	100
Soggetto con reddito pari a 34.000 euro	8.420	8.540	120
Soggetto con reddito pari a 35.000 euro	8.750	8.890	140
Soggetto con reddito pari a 40.000 euro	10.400	10.640	240
Soggetto con reddito pari a 50.000 euro	13.700	14.140	440
Soggetto con reddito pari a 60.000 euro	18.000	18.440	440

Le disposizioni del d.lgs. 68/2011 prevedono, all’articolo 6, comma 4, che *“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*. Al contempo, l’articolo 11 del medesimo D.lgs. 68/2011 prevede che *“gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.”*. Preso atto dell’impossibilità di reperire, nell’ambito nel bilancio dello Stato 2025-2027, una adeguata copertura finanziaria per assicurare le misure compensative di cui all’articolo 11 del d.lgs. 68/2011, l’articolo 1, comma 727, della legge n. 207/2024 ha previsto che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate

<sup>2</sup> Ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 213/2023: *“Per l’anno 2024, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 28.000 euro, 23 per cento; b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.”*

<sup>3</sup> Il DDL prevede la sterilizzazione del risparmio di imposta connesso alla riduzione dell’aliquota del secondo scaglione per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro, attraverso la contestuale rideterminazione in riduzione del tetto massimo alle detrazioni.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

dell’addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previgenti<sup>4</sup>. L’articolo 117 del DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689) estende la possibilità di confermare le aliquote sui quattro scaglioni previgenti al 2028.

La struttura dei redditi delle persone fisiche nel Lazio

Sulla base delle elaborazioni condotte dagli uffici regionali a valere sui dati delle dichiarazioni dei redditi 2024, relative all’anno di imposta 2023, i soggetti che hanno presentato una dichiarazione dei redditi risultano, nel Lazio, pari a 4.019.025 unità. Tale dato, se comparato con la popolazione residente nel territorio regionale al 31.12.2023 (pari a 5.714.745 unità, fonte ISTAT), testimonia un livello di partecipazione della popolazione residente alla creazione del reddito pari al 70,3%. Tale tasso (numero di soggetti che presentano dichiarazione dei redditi nel Lazio / numero di soggetti residenti nel Lazio) risulta in significativa crescita rispetto al 2022 (69,3%) e al 2021 (68,5%), in linea con la crescita del tasso di occupazione registrato dall’ISTAT nel territorio regionale. Solo una parte dei contribuenti totali, ed esattamente 3.772.904, hanno dichiarato un reddito imponibile IRPEF positivo. In altri termini, vi sono 246.121 contribuenti (pari al 6,1% dei contribuenti complessivi) che hanno dichiarato un reddito complessivo a fini IRPEF superiore a zero ma un reddito imponibile ai fini IRPEF pari a zero. Si tratta di contribuenti che hanno beneficiato di un ammontare di oneri deducibili tale da determinare il completo abbattimento del reddito complessivo prodotto. Il reddito complessivo dichiarato dai contribuenti IRPEF del Lazio nel 2023 è pari a 104 miliardi di euro, circa il 43,3% del Prodotto Interno Lordo regionale (calcolato a prezzi di mercato) del medesimo anno.

La frequenza dei contribuenti che concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini dell’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF ammonta a 3.063.454 unità (con un ammontare medio di reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF pari a 30.653 euro). La platea di soggetti interessati risulta, pertanto, sensibilmente inferiore a quella dei soggetti che concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRPEF erariale. La differenza (pari a 709.450 unità) concerne i contribuenti che, pur avendo una base imponibile con valore positivo, rientrano nella cd. “no tax area” in quanto non sono tenuti a corrispondere, per effetto delle detrazioni e dei crediti di imposta, un’imposta erariale<sup>5</sup>. L’esclusione dei contribuenti incapienti dall’ambito di applicazione del prelievo regionale determina, conseguentemente, una riduzione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF (93,9 miliardi di euro), rispetto alla base imponibile dell’IRPEF erariale (97,8 miliardi di euro).

Ai fini della valutazione degli effetti quantitativi connessi alle disposizioni contenute nel presente articolo, è stata utilizzata, come base di partenza, la distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF dei contribuenti laziali relativa all’anno di imposta 2023, ricostruita dagli uffici regionali sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2024, relative all’anno di imposta 2023, articolata per classi di reddito ai fini dell’addizionale regionale IRPEF.

---

<sup>4</sup> “L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- d) oltre 50.000 euro, 43 per cento”.

<sup>5</sup> Ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 446/1997, “l’addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta”.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”***La distribuzione del reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF nel Lazio per classi di reddito - anno 2023**

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	<i>Reddito imponibile addizionale IRPEF (euro)</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>
Da 0 a 15.000 euro	7.048.884,845	730.324
Da 15.000 a 28.000 euro	23.873.582,548	1.107.152
Da 28.000 a 35.000 euro	14.460.614,357	462.147
Da 35.000 a 50.000 euro	17.837.315,448	437.503
Oltre 50.000 euro	30.684.815,260	326.328
<b>Totale</b>	<b>93.905.212,458</b>	<b>3.063.454</b>

*Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2023, MEF, Dpf*

L’analisi degli effetti sul gettito è stata poi proiettata all’anno 2026 sulla base delle analisi effettuate mediante il modello di microsimulazione di Regione Lazio basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. L’attività di proiezione ha richiesto una serie di complesse valutazioni ed analisi, in ragione:

- a) della rilevante rivalutazione nominale dei redditi, determinata dal rimbalzo del Prodotto Interno Lordo regionale post emergenza Covid - 19 e dalla forte spinta inflazionistica connessa in particolare al conflitto in Ucraina;
- b) dalla significativa disuguaglianza nella rivalutazione dei redditi medio-alti rispetto ai redditi medio-bassi già riscontrata nel periodo 2023/2018 e ragionevolmente riproponibile nel periodo interessato alla proiezione.

Con l’obiettivo di favorire una maggiore apprezzabilità del processo estimativo, i redditi relativi all’anno di imposta 2023 sono stati rivalutati al 2026, utilizzando come *proxy* la rivalutazione nominale del Prodotto Interno Lordo (PIL) a prezzi di mercato del Lazio stimata a maggio 2025 dal modello di previsione Beta-regional con riferimento all’anno 2026, rapportata con il medesimo aggregato di riferimento determinato, in via provvisoria, da ISTAT per l’anno 2023. In chiave prudenziale, la succitata rivalutazione attesa (+7,96% nel periodo 2026/2023) è stata rideterminata in misura pari al 4,5%. A livello disaggregato, invece, è stata operata una stratificazione dei redditi, applicando coefficienti di rivalutazione differenziati per classe di reddito: maggiori, per i redditi medio-alti, e minori, per i redditi medio-bassi, anche in ragione del *trend* riscontrato nel periodo 2023/2018.

Di seguito viene esposta la distribuzione del reddito imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF dei contribuenti laziali stimata per l’anno di imposta 2026, ricostruita dagli uffici regionali sulla base delle suesposte attività di rivalutazione, articolata per classi di reddito ai fini dell’addizionale regionale IRPEF.

**La distribuzione del reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF nel Lazio per classi di reddito - anno 2026**

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	<i>Reddito imponibile addizionale IRPEF</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>
Da 0 a 15.000 euro	7.048.884,845	730.324
Da 15.000 a 28.000 euro	24.351.054,199	1.107.152
Da 28.000 a 35.000 euro	15.328.251,218	462.147
Da 35.000 a 50.000 euro	18.907.554,375	437.503
Oltre 50.000 euro	32.525.904,176	326.328
<b>Totale</b>	<b>98.161.648,813</b>	<b>3.063.454</b>

*Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2023, MEF, Dpf*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*Le disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF per gli anni 2026-2028

Per effetto di quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF si applicano, per gli anni di imposta 2026-2028, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito di seguito riportati, sulla scorta delle facoltà previste dall’articolo 1, c. 727 della legge 207/2024:

<i>Aliquota fino a 15.000 euro</i>	<i>1,73%</i>
<i>Aliquota oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>
<i>Aliquota oltre 50.000 euro</i>	<i>3,33%</i>

In tale contesto, si dispone che per l’anno d’imposta 2026, l’aliquota dell’addizionale resta confermata nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00 euro in misura pari all’1,73%, in continuità con quanto già stabilito nel bilancio scorso.

Il gettito complessivo connesso alle disposizioni in esame (maggiore gettito rispetto all’aliquota ordinaria, pari all’1,23%) è valutabile in complessivi 1.264,8 milioni di euro. A fronte di tale gettito complessivo, è necessario operare una distinzione tra la quota di gettito riferibile alla maggiorazione dello 0,5% per tutti gli scaglioni di reddito (*applicata, con riferimento agli anni di imposta precedenti, per effetto degli automatismi fiscali ai sensi dell’ articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*) e le ulteriori maggiorazioni disposte con il presente articolo. Al riguardo, va sottolineato che, a seguito di quanto comunicato nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)<sup>6</sup>, a decorrere dall’anno di imposta 2026, per la Regione Lazio viene meno l’applicazione dell’automatismo fiscale del +0,5% di cui alla legge n. 311/2004, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 68/2011.

Per quanto concerne la quota di maggiorazione dello 0,5%, dunque, il maggiore gettito per la Regione è valutabile in 490,8 milioni di euro e la platea di contribuenti interessati è pari a 3.063.454 unità, con un prelievo medio di 160 euro su base annua. Per quanto concerne, invece, la quota ulteriore di maggiorazione pari all’1,6%, anche alla luce dell’intervento agevolativo operato (mancata applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF fino a 28.000,00), il maggiore gettito è valutabile in 773,9 milioni di euro, con una platea di soggetti interessati di 1.225.978 unità, pari al 30,5% del totale dei contribuenti regionali ai fini IRPEF; il prelievo medio, per ciascuno dei contribuenti interessati alla manovra regionale, è di 631 euro su base annua.

---

<sup>6</sup> Per una Regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: *“Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d’esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell’equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall’esercizio 2025 (dall’anno d’imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080)”*.

*Proposta di legge regionale concernente: "Legge di stabilità regionale 2026"*

<i>Classi di reddito addizionale IRPEF</i>	<i>Maggiorazione 0,5% (euro)</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>	<i>Prelievo medio (euro)</i>	<i>Maggiorazione 1,6% (euro)</i>	<i>Frequenza contribuenti</i>	<i>Prelievo medio (euro)</i>
Da 0 a 15.000 euro	35.244.424	730.324	48	0	0	0
Da 15.000 a 28.000 euro	121.755.271	1.107.152	110	0	0	0
Da 28.000 a 50.000 euro	171.179.028	899.650	190	331.856.889	899.650	369
Oltre 50.000 euro	162.629.521	326.328	498	442.095.747	326.328	1.355
<b>Totale</b>	<b>490.808.244</b>	<b>3.063.454</b>	<b>160</b>	<b>773.952.636</b>	<b>1.225.978</b>	<b>631</b>

Fonte: elaborazioni Regione Lazio su dati dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2023, MEF, Dpf

Per effetto dell'intervento agevolativo proposto (mancata applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF fino a 28.000,00), si determina un minore gettito valutabile, per l'esercizio 2026, in 123,9 milioni di euro.

#### **Focus – gli spazi di manovrabilità in materia di addizionale regionale IRPEF**

*L'aliquota ordinaria dell'addizionale regionale è pari all'1,23%, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.lgs. 68/2011. Il predetto articolo dispone altresì la facoltà per le Regioni di disporre una maggiorazione delle aliquote dell'addizionale IRPEF fino allo 0,5% per il 2013, all'1,1% per il 2014 e, a decorrere dal 2015, al 2,1%. La maggiorazione oltre lo 0,5% non può, in ogni caso, trovare applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito ai fini IRPEF. Le Regioni possono, altresì, operare l'eventuale riduzione delle aliquote dell'addizionale IRPEF, purché la riduzione fiscale si realizzzi esclusivamente a carico del bilancio regionale.*

*Il medesimo articolo dispone, al comma 4, che "per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale". Il riferimento agli "scaglioni di reddito" implica:*

- la necessità di disporre variazioni delle aliquote avendo a riferimento gli scaglioni di reddito dell'IRPEF erariale, indicati all'articolo 11 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917;
- la necessità di disegnare manovre fiscali che realizzino una progressività per scaglioni.

*Il D.lgs. 68/2011 introduce una serie di vincoli incrociati a partire alla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP. La finalità di queste restrizioni incrociate va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:*

- l'articolo 6, al comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell'IRAP, non può contestualmente maggiorare l'addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%.
- l'articolo 5 dispone che "non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione dell'addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%".

*Il comma 10 dispone che "restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari". Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Occorre soffermarsi sulle modalità di coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 10. In particolare, vi è la necessità di chiarire se le disposizioni di cui al comma 10, nel richiamare la validità dell'applicazione degli automatismi fiscali in caso di squilibrio delle gestioni sanitarie previsti dalla normativa vigente implicino la continenza dei relativi effetti fiscali discendenti nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1 (+2,1% dal 2015) o se, diversamente, l'autonoma applicazione degli automatismi fiscali possa implicare il superamento del limite massimo succitato. Seppure in assenza di un chiarimento espresso da parte del competente Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tema è stato oggetto di approfondita valutazione in seno ai tavoli di verifica degli adempimenti posti a carico delle Regioni per l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, ai fini della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità. In tale sede, gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze competenti in materia hanno chiarito che l'eventuale applicazione degli automatismi fiscali di cui al comma 10 non possa implicare il superamento del limite massimo di rimodulazione in aumento dell'aliquota di cui al comma 1. Resta inteso che rientra nella sfera di competenza legislativa regionale coordinare le eventuali maggiorazioni fiscali disposte dall'Amministrazione con la leva automatica attivata per effetto del quadro normativo nazionale, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1.*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*Le disposizioni in materia di IRAP

Per quel che concerne l'**imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, il comma 3 dell'articolo 2 della PL dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le aliquote dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997 sono determinate in 0,92 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria, in continuità con la maggiorazione applicata con riferimento agli anni di imposta precedenti, per effetto degli automatismi fiscali ai sensi dell' articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004. In virtù di ciò, si riporta la tabella riepilogativa con l'indicazione, distintamente per settori di attività, dell'aliquota di base e della maggiorazione di cui al presente articolo:

Codice	Settori di attività	Aliquota ordinaria	Maggiorazione	Aliquota totale
001	Aliquota ordinaria	3,90%	0,92%	4,82%
002	Aliquota per banche, altri enti e società finanziarie	4,65%	0,92%	5,57%
003	Aliquota per imprese di assicurazione	5,90%	0,92%	6,82%
004	Aliquota per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e traghetti	4,20%	0,92%	5,12%
005	Aliquota per amministrazioni ed enti pubblici	8,50%		8,50%

*A fronte di tale struttura delle aliquote, determinata a legislazione vigente, è necessario rappresentare che l'articolo 21 del DDL del bilancio dello Stato 2026-2028 (A.S. n. 1689) dispone l'incremento di due punti percentuali delle aliquote IRAP per banche e società finanziarie e per le imprese di assicurazione per i periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028. Conseguentemente, le aliquote ordinarie IRAP per gli anni 2026, 2027 e 2028 sono così rideterminate:*

- al 6,65 per cento per le banche e gli intermediari finanziari;
- al 7,90 per cento per le imprese di assicurazione.

Anche relativamente all'IRAP, come già evidenziato per l'IRPEF, a seguito di quanto comunicato nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)<sup>7</sup>, a decorrere dall'anno di imposta 2026, per la Regione Lazio viene meno l'applicazione dell'automatico fiscale del +0,92% di cui alla legge n. 311/2004, col conseguente riassorbimento dello spazio di flessibilità fiscale, sottratto alla determinazione automatica, nella sfera di determinazione autonoma della Regione ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 68/2011.

Considerata la tabella di cui sopra, le disposizioni di cui all'articolo 2 della PL stabiliscono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la

---

<sup>7</sup> Per una Regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattata automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quel che concerne la Regione Lazio, il verbale del Tavolo del monitoraggio della sanità del 9 aprile 2025 ha disposto quanto segue: “*Considerato che la Regione Lazio presenta nel biennio 2023-2024 un risultato d'esercizio positivo per cui il conferimento dei gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale non è necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio sanitario, alla Regione, una volta consolidato a Consuntivo il dato del 2024, sarà consentita, a decorrere dall'esercizio 2025 (dall'anno d'imposta 2026) la cessazione del conferimento al SSR dei gettiti derivanti dalle predette maggiorazioni (azzeramento della voce di CE AA0080).*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, pari allo 0,92%, per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00. Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è stato determinato un valore complessivo dell’agevolazione pari a 329.074 euro. In via prudenziale, la riproposizione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, richiede una copertura stimata in 0,35 milioni di euro per l’esercizio 2026. Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è stato determinato un valore complessivo dell’agevolazione pari a 329.074 euro. In via prudenziale, la riproposizione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, richiede una copertura stimata in 0,35 milioni di euro per l’esercizio 2026.

Inoltre, le disposizioni di cui al presente articolo, in armonia con il comma 3 dell’articolo 8 dello Statuto<sup>8</sup>, prevedono che, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non trova applicazione la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, pari allo 0,92%, per i comuni totalmente montani richiamati nell’allegato B alla presente legge. Tale disapplicazione non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 500.000,00. L’elenco dei comuni montani è desunto dai dati di statistica nazionale, in applicazione dell’articolo 1 della legge n. 991/1952. La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l’80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponeabile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14). Ma l’abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione. In tale contesto, si segnala che recentemente è stata approvata la legge 12 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane). Ai sensi dell’articolo 2, *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.”*. Alla data del 19 novembre 2025, il succitato DPCM non risulta ancora adottato.

Sulla base dell’analisi delle dichiarazioni IRAP 2024, riferite all’esercizio 2023, è emerso che l’agevolazione di cui al presente articolo riguarda 5.547 soggetti passivi, con un onere potenziale pari ad euro 2.702.126,65. In via prudenziale, l’introduzione di tale misura agevolativa regionale per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, anche tenendo conto del possibile effetto di incentivazione nella localizzazione di nuove attività produttive nei comuni interessati, richiede una copertura stimata in 3,5 milioni di euro per l’esercizio 2026.

---

<sup>8</sup> Ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 dello Statuto, la Regione *“opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane nonché alle isole.”*.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

### **Focus – gli spazi di manovrabilità in materia di IRAP**

*L’aliquota ordinaria dell’IRAP, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.lgs. 446/1997, è pari al 3,90%.*

*L’aliquota ordinaria dell’IRAP risulta tuttavia differenziata per alcune categorie di soggetti passivi:*

- a) è pari al 4,20% per i soggetti che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (comma 1-bis);*
- b) è pari al 4,65% per le banche, ed altri enti e società finanziarie (comma 1-bis);*
- c) è pari al 5,90% per le imprese di assicurazione (comma 1-bis);*
- d) è pari all’8,5% per le amministrazioni e gli enti pubblici (comma 2).*

*Ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del D.lgs. 446/1997, le Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota per i soggetti privati fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. L’articolo 5 del D.lgs. 68/2011 dispone al comma 1 che “a decorrere dall’anno 2013 ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può ridurre le aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto della normativa dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea. Resta in ogni caso fermo il potere di variazione dell’aliquota di cui all’articolo 16, c. 3, del D.lgs. 446/1997”*

*Il D.lgs. 68/2011 introduce una serie di vincoli incrociati a partire alla facoltà delle Regioni di rimodulare l’addizionale regionale IRPEF e l’IRAP. La finalità di queste restrizioni incrociate va ricercata nella volontà del legislatore di limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall’aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:*

- l’articolo 6, al comma 3, prevede che se la Regione ha disposto la riduzione dell’IRAP, non può contestualmente maggiorare l’addizionale IRPEF in misura superiore allo 0,5%;*
- l’articolo 5 dispone che “non può essere disposta la riduzione dell’IRAP se la maggiorazione dell’addizionale IRPEF è superiore allo 0,5%”.*

*Il comma 4 dispone che “restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari”. Per la regione sottoposta al piano di rientro resta fermo l’obbligo del mantenimento, per l’intera durata del piano, delle maggiorazioni dell’aliquota dell’IRAP ove scattata automaticamente ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

*Occorre soffermarsi sulle modalità di coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 e quelle di cui al comma 4. In particolare, vi è la necessità di chiarire se le disposizioni di cui al comma 4 nel richiamare la validità dell’applicazione degli automatismi fiscali in caso di squilibrio delle gestioni sanitarie previsti dalla normativa vigente implicino la continenza dei relativi effetti fiscali discendenti nell’ambito del limite massimo di cui al comma 1 (+0,92% dal 2013) o se, diversamente, l’autonomia applicazione degli automatismi fiscali possa implicare il superamento del limite massimo succitato. Seppure in assenza di un chiarimento espresso da parte del competente Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il tema è stato oggetto di approfondita valutazione in seno ai tavoli di verifica degli adempimenti posti a carico delle Regioni per l’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del D.L. 35/2013, ai fini della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità. In tale sede, gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze competenti in materia hanno chiarito che l’eventuale applicazione degli automatismi fiscali di cui al comma 4 non possa implicare il superamento del limite massimo di rimodulazione in aumento dell’aliquota di cui al comma 1. Resta inteso che rientra nella sfera di competenza legislativa regionale coordinare le eventuali maggiorazioni fiscali disposte dall’Amministrazione con la leva automatica attivata per effetto del quadro normativo nazionale, nel rispetto del limite massimo di cui al comma 1.*

Dunque, gli oneri derivanti dalle predette misure regionali, consequenziali alle minori entrate, sono pari a complessivi euro 127.750.000,00, per l’esercizio 2026, di cui euro 123.900.000,00, in riferimento alle disposizioni in materia di addizionale IRPEF ed euro 3.850.000,00 in riferimento alle disposizioni in materia di IRAP, e gravano sull’apposito “Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito”, istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 23/2023 (comma 6 dell’articolo 2).

Come già evidenziato, all’interno dell’articolo 2, si dispone anche la destinazione prioritaria di tutte le entrate concernenti il gettito delle manovre regionali IRAP e addizionale IRPEF (comma 5). Pertanto, al netto delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale come sopra menzionate, le entrate predette sono prioritariamente finalizzate:

- a) alla copertura degli oneri finanziari relativi alle rate di ammortamento concernente il debito già contratto;*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

- b) alla contribuzione in favore del bilancio dello Stato connessa alla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità previste, rispettivamente, negli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità previste nel medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- c) al contributo di finanza pubblica previsto nell’articolo 1, comma 527, della legge n. 213/2023 e nell’articolo 1, comma 786, della legge 207/2024;
- d) al finanziamento degli interventi relativi a spese di investimento e, per la parte residuale, agli interventi concernenti il trasporto pubblico locale.

Con riferimento a tali prioritarie destinazioni, si evidenzia che il bilancio regionale 2026-2028, nel suo complesso, è stato redatto tenendo conto degli effetti derivanti dalla cancellazione dei debiti per il rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del DL n. 35/2013 e all’articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, ivi compreso l’accollo da parte dello Stato con riferimento alle anticipazioni di liquidità di cui al medesimo articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, rinegoziate con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La cancellazione predetta, facendo seguito a quanto stabilito nella riunione del 2 ottobre 2025 della Conferenza Stato-Regioni nella quale è stato dato parere favorevole allo schema di decreto di riparto del MEF del contributo alla finanza pubblica per le annualità dal 2026 al 2029, condizionatamente all’inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell’ipotesi di norma sulla “Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità”<sup>9</sup>, è attualmente prevista all’articolo 115 del disegno di legge del Bilancio dello Stato (A.S. 1689)<sup>10</sup>. I debiti cancellati a partire dal 1° gennaio 2026, come già

<sup>9</sup> Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso “parere favorevole sullo schema di decreto di riparto, condizionato altresì all’inserimento nel primo provvedimento legislativo utile dell’ipotesi di norma sul “Contributo di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per l’anno 2026” e sulla “Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità” - diversa contabilizzazione del FAL - che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha condiviso all’unanimità, con le seguenti precisazioni: 1. che l’impegno delle Regioni ad applicare una quota di avanzo pari alle risultanze del rendiconto 2024, di cui al comma 5 della norma 2, sia anno per anno e che la flessibilità tra le cinque Regioni beneficiarie sia non fino al 2030 ma fino al 2051; 2. che l’importo complessivo di cui al comma 7, della norma 2 non sia inferiore a 1.172 milioni di euro, come condiviso nel Tavolo politico Governo-Regioni del 25 settembre 2025.”.

<sup>10</sup> Ai sensi dell’art. 115 (Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni): “1. Dal 1° gennaio 2026 è cancellato il debito delle Regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all’articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 2. Dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle Regioni con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è posto a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con le Regioni. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 1 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di cui al comma 5 e per le Regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze la delibera di cui al medesimo comma 5. 3. Dal 2026 al 2051, le Regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 1 e dell’accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 2, versano annualmente all’entrata del bilancio dello Stato gli importi complessivi indicati nell’allegato IV alla presente legge. Entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati gli importi di cui al primo periodo ripartiti tra le Regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall’applicazione dei commi 1 e 2, le modalità di versamento al

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

evidenziato, sono relativi alle anticipazioni per disavanzi sanitari (art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007) e alle anticipazioni per pagamenti di debiti commerciali (decreto-legge n. 35/2013, artt. 2 e 3, comma 1). Per la Regione Lazio – considerato che il c.d. fondo anticipazioni di liquidità (FAL) grava sul bilancio per euro 12.915.971.984,69 e che, ai sensi della nuova disciplina non sarà più accantonato nel risultato di amministrazione dal rendiconto 2025 ma sarà contabilizzato diversamente, sottoforma di contributo alla finanza pubblica da versare allo stato fino al 2051 – la misura prevista comporta una riduzione del debito per circa 13 miliardi (oltre 2 mila euro per cittadino) e la possibilità di attivare un piano straordinario di investimenti da circa 500 milioni di euro fino al 2030, come previsto nell’ambito dell’articolo 5 della presente legge.

---

*bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. 4. Le Regioni versano gli importi di cui al comma 3 all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051. Qualora il versamento di cui al primo periodo non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanità. 5. Su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di limitare gli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione: a) le regioni Calabria, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria, si impegnano, con delibera del Consiglio regionale, dal 2026 al 2051, e la Regione Siciliana si impegna, con delibera dell’Assemblea regionale, dal 2026 al 2045, ad applicare al proprio bilancio di previsione un risultato di amministrazione pari all’importo determinato con riferimento ai risultati del rendiconto 2024 o, in assenza, dell’ultimo rendiconto formalmente approvato dalla Giunta o dal Consiglio, non superiore: 1) al limite previsto dall’articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se al 31 dicembre 2024 la Regione è in disavanzo di amministrazione di lettera E; 2) al risultato di amministrazione di lettera A, al netto del fondo anticipazione di liquidità e del fondo crediti di dubbia esigibilità, se al 31 dicembre 2024 il risultato di amministrazione (lettera E) è positivo o pari a 0; b) la Regione Abruzzo si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); 2) dal 2027 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 5.000.000 euro; c) le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, si impegnano con delibera del Consiglio regionale: 1) dal 2026 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato, per ciascun anno, degli importi individuati dall’allegato V alla presente legge; 2) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a); d) la Regione Lazio si impegna con delibera del Consiglio regionale: 1) nel 2026 ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato dell’importo individuato dall’allegato V; 2) dal 2027 al 2030, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro e degli importi individuati dall’allegato V; 3) dal 2031 al 2051, ad applicare al bilancio di previsione un risultato di amministrazione non superiore al limite determinato con le modalità previste dalla lettera a) incrementato di 404.000.000 euro; e) dal 2026 al 2030, le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Toscana e Veneto possono, in sede di autocordinamento, cedere o acquisire quote del riparto previsto dall’allegato V, nel limite complessivo annuo di 120 milioni di euro. Entro il 30 giugno di ciascun anno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il riparto di cui all’allegato V, da applicare per l’esercizio in corso. f) le Regioni che non rispettano i limiti previsti dalle lettere da a) a e) sono tenute a versare all’entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dall’approvazione da parte della Giunta del rendiconto che accerta tale risultato, un importo corrispondente al maggiore utilizzo del risultato di amministrazione applicato in entrata al proprio bilancio. Qualora il versamento di cui al periodo precedente non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale intestati a ciascuna regione, esclusi i conti riguardanti la sanità. 6. A decorrere dal rendiconto relativo all’esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle Regioni. 7. Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento, derivanti dal presente articolo, sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033 e a 1,9 milioni di euro nel 2034.”.*

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

Infine, al comma 7 dell’articolo 2 si dispone la cessazione dell’efficacia delle norme vigenti in materia, coerentemente con le nuove disposizioni previste dal presente articolo<sup>11</sup>.

**L’articolo 3** (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” e successive modifiche, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria), come già evidenziato non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La disposizione prevista, di fatto, adegua il meccanismo di trasferimento delle risorse fiscali al SSR rispetto al nuovo assetto della finanza regionale e agli obblighi di finanza pubblica, per come precedentemente menzionati. In termini sostanziali, quindi, la Regione, considerati i risultati positivi conseguiti nell’attività di risanamento dei bilanci sanitari e l’assenza di disavanzi, da un lato mantiene il rispetto dei fabbisogni e degli standard tramite il finanziamento ordinario e dall’altro riacquista margini di manovra sul gettito fiscale aggiuntivo, da destinare ad altre esigenze di bilancio.

**L’articolo 4** (Disposizioni per la riduzione del debito) dispone l’istituzione di una voce di spesa obbligatoria finalizzata all’estinzione anticipata dei prestiti, con uno stanziamento stimato, in questa prima fase, in euro 7,7 milioni per l’anno 2026, in considerazione della possibilità di estinguere gli oneri relativi alla quota capitale riferita ai prestiti contratti con Cassa Depositi e Prestiti di cui hanno beneficiato gli enti locali del territorio. L’istituzione della voce di spesa predetta, dunque, risponde all’obiettivo di ridurre ulteriormente l’esposizione debitoria della Regione, attraverso operazioni di estinzione anticipate di prestiti, con conseguente risparmio futuro sugli interessi passivi e utilizzare in maniera virtuosa l’avanzo libero, indirizzandolo non a nuova spesa corrente ma ad un miglioramento strutturale della posizione finanziaria. Da evidenziare, inoltre, la previsione circa la destinazione al fondo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 42 del d.lgs. n. 118/2011.

**L’articolo 5** (Contributo regionale alla finanza pubblica. Programma di investimenti per gli anni dal 2026 al 2030), al comma 1 quantifica lo stanziamento del “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, ai sensi dell’articolo 1, comma 786, della legge n. 207/2024<sup>12</sup>, in euro 99.500.868,41, per ciascuna annualità dal

<sup>11</sup> In particolare, si riporta quanto previsto dall’articolo 2, della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013) e successive modifiche, relativo al pagamento dei debiti della Regione, interessato dalle disposizioni in oggetto: “1. La Regione è autorizzata ad accedere all’utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità previsti dall’articolo 2, comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) con le modalità stabilite dal medesimo decreto. Alla copertura dei relativi oneri per il rimborso dell’anticipazione e degli interessi si provvede, per l’anno 2014 e a decorrere dall’anno 2015, mediante l’applicazione delle misure previste, rispettivamente per i predetti anni, dall’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche. 1 bis. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 concorrono le eventuali risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137. 2. La richiesta è tempestivamente sottoposta alla commissione consiliare “bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria”.

<sup>12</sup> Ai sensi del comma 786 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024: “Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l’anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l’anno 2029. Il riparto

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

2026 al 2028 e in euro 155.173.973,36, per l’anno 2029. Inoltre, come già evidenziato in precedenza con riferimento alla tematica afferente alla “cancellazione del debito”, al comma 2 dell’articolo si prevede, coerentemente con le disposizioni di cui al comma 790 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024<sup>13</sup>, che le risorse del contributo di finanza pubblica che confluiscano nell’avanzo di amministrazione accantonato al termine dell’esercizio di riferimento sono destinate, nell’anno successivo e una volta accertate con l’approvazione del rendiconto della gestione, al finanziamento di un programma di investimenti. Considerato il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto per le annualità 2025-2029, il programma di investimenti può riguardare risorse per complessivi euro 486.445.862,81, da destinare, ai sensi della previsione normativa regionale e in armonia con l’articolo 8 dello Statuto, alla realizzazione di investimenti nei settori della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse idriche, dell’innovazione tecnologica e dell’edilizia residenziale pubblica. È stabilito, infine, che la Regione possa avvalersi delle proprie società partecipate quali soggetti attuatori, al fine di potenziare la capacità amministrativa, accelerare l’attuazione degli interventi e garantire un più efficace utilizzo delle risorse dedicate.

**L’articolo 6** (Modifiche ai commi 52 e 53 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 “Legge di stabilità regionale 2025”, relativi al concorso finanziario per il servizio di trasporto pubblico locale di Roma Capitale), aggiorna la modalità di copertura finanziaria del concorso finanziario regionale al TPL di Roma Capitale, stabilito in euro 250 milioni per ciascuna annualità 2026-2028, mediante l’utilizzazione delle risorse del bilancio libero regionale. La modifica, che mantiene sostanzialmente invariato e in continuità con gli anni precedenti l’ammontare del concorso finanziario regionale, intende ricomprendere la spesa interamente a carico del bilancio regionale, a differenza di quanto previsto ai sensi della normativa vigente, ove una quota parte del concorso finanziario predetto è a valere sulle risorse del Fondo nazionale trasporti.

**L’articolo 7** (Indennità *una tantum* in favore del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale), autorizza le aziende e gli enti del SSR a erogare un’indennità *una tantum* in favore del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, replicando quanto già effettuato per i dirigenti medici ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 15/2025. L’indennità *una tantum* può arrivare fino al 3,33%

---

*del concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è effettuato, entro il 28 febbraio 2025, in sede di autocordinamento tra le regioni, formalizzato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In assenza di accordo in sede di autocordinamento, il riparto è effettuato, entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione, con riferimento al perimetro non sanitario, agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, anche soltanto da parte della Giunta di ciascuna regione”.*

<sup>13</sup> Ai sensi del comma 790 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024: “Alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluiscce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto.”.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

della retribuzione annua linda, fermo restando che alla definizione dei criteri e delle modalità di erogazione provvedono le aziende e gli enti del SSR, di concerto con l’Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali. La quantificazione dell’onere è stata effettuata in previsione dell’applicazione della percentuale predetta in favore di tutto il personale in servizio (alla data del 30 aprile 2025) potenzialmente interessato dal beneficio, come da tabella di seguito riportata:

Profilo	Numero	Costo annuale	Costo totale	Applicazione del 3,33%
Infermieri	2.014	45.251	€ 91.135.514	€ 3.034.812,62
Ostetriche	12	45.124	€ 541.488	€ 18.031,55
OSS	507	37.559	€ 19.042.413	€ 634.112,35
<b>Totale</b>	<b>2.533</b>		<b>€ 110.719.415</b>	<b>€ 3.686.956,52</b>

L’articolo 8, col quale sono apportate delle modifiche alla l.r. n. 7/2025 (Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme), provvede all’aggiornamento anche della norma finanziaria. Rispetto al testo vigente, l’ammontare complessivo della spesa prevista per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge citata – ad eccezione di quelli in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo (art. 2, comma 1, lett. f), della l.r. n. 7/2025) – rimane invariato, per un importo pari a euro 360.000,00, per l’anno 2026 ed euro 140.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, a valere sul fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme e pari a euro 40.000,00, per l’anno 2026 ed euro 10.000,00, per ciascuna annualità 2027 e 2028, per le spese relative all’attivazione dello Sportello informativo per la celiachia<sup>14</sup>. L’aggiornamento della norma finanziaria si è reso necessario, tuttavia, per allocare le risorse del fondo sopra citato – finalizzato a coprire le spese per promuovere iniziative formative, di conoscenza e divulgazione relative alla malattia – nell’ambito del programma e della missione concernenti gli interventi di parte corrente in agricoltura (missione 16, programma 01), ad eccezione della voce di spesa concernente l’istituzione dello sportello informativo da realizzarsi nell’ambito dei distretti socio-sanitari di cui all’articolo 43 della l.r. n. 11/2016 (che è allocata nel programma 07 della missione 12).

L’articolo 9 col quale sono apportate delle modifiche alla l.r. n. 14/2023, concernente le attività enoturistiche e oleoturistiche, dal punto di vista finanziario dispone l’aggiornamento della norma di copertura. Rispetto al testo vigente, è introdotto il fondo finalizzato alla copertura delle spese in conto capitale, quantificato in euro 1 milione, per l’anno 2026, in conseguenza delle modifiche citate che prevedono la possibilità di sostenere, tramite appositi contributi, lo sviluppo e il consolidamento strutturale e infrastrutturale delle attività enoturistiche e oleoturistiche, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, estendendo i benefici alle imprese che esercitano attività di diversificazione agricola iscritte nell’elenco di cui alla l.r. 14/2006, purché presenti nel portale previsto dall’articolo 11 della l.r. n. 14/2023.

Attraverso le nuove risorse in conto capitale – aggiuntive, quindi, rispetto a quelle di parte corrente già previste e finalizzate ai sensi della legge vigente, alla formazione, aggiornamento professionale, promozione e informazione – sarà possibile attivare bandi in favore delle imprese (aziende agricole, cantine, frantoi e consorzi di tutela con sede operativa nel Lazio), con la concessione di contributi a fondo

---

<sup>14</sup> Rispetto al testo approvato è stato previsto un finanziamento in continuità anche per l’anno 2028.

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

perduto, variabili in base a dimensione dell’impresa e capacità produttiva, garantendo un’adeguata attenzione alle produzioni certificate (DOP, IGP, biologiche). La disponibilità di ulteriori risorse, dunque, intende rafforzare la messa a sistema delle produzioni agricole (vino e olio) con il patrimonio culturale e paesaggistico locale, per sviluppare un’offerta turistica qualificata. Gli interventi sono interamente coperti con risorse proprie allocate nel bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge di bilancio regionale.

**L’articolo 10** apporta delle modifiche alla l.r. n. 27/1998, in materia di gestione dei rifiuti, introducendo l’articolo 39-ter che prevede la concessione di contributi in favore, rispettivamente, dei Comuni nel cui territorio sono ubicati impianti di termovalorizzazione o smaltimento rifiuti e in favore dei Comuni limitrofi, qualora una porzione del loro territorio ricada entro un raggio di 500 metri dagli impianti., con l’obiettivo di compensare gli impatti territoriali derivanti dalla presenza di tali infrastrutture e favorire la realizzazione di opere pubbliche di interesse locale (garantendo una compensazione ambientale e territoriale, secondo criteri di equità territoriale e favorendo il sostegno allo sviluppo locale). La previsione riconosce un impatto territoriale multicomunale, dato che sono beneficiari dei contributi non solo i Comuni nel cui territorio è fisicamente ubicato almeno un impianto tra quelli definiti dal D.lgs. 36/2003, ma anche i Comuni limitrofi. I contributi sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale e dato che non sono stabiliti ulteriori vincoli settoriali (fermo restando i criteri e le modalità da definirai con successiva deliberazione della Giunta regionale), sono ammissibili interventi infrastrutturali, sociali, ambientali e urbanistici, previa presentazione da parte dei Comuni del progetto dell’opera pubblica, del quadro economico, della relazione illustrativa degli interventi, della documentazione di localizzazione dell’impianto e delle planimetrie o estratti cartografici che attestino il raggio dei 500 metri. La dotazione finanziaria della misura è pluriennale (pari a euro 9 milioni sul triennio 2026-2028) e la ripartizione sulle tre annualità secondo un criterio percentuale di stanziamento pari al 11,11%, al 44,44% e al 44,44% (1 milione, 4 milioni, 4 milioni), è coerente con i tempi tecnici di progettazione, affidamento e realizzazione delle opere (il primo anno è dedicato principalmente a progettazione, istruttoria e adozione della deliberazione attuativa della Giunta, negli anni successivi si concentra la spesa effettiva per lavori e investimenti). La norma non produce effetti negativi sul saldo finanziario in quanto non genera nuovo indebitamento essendo interamente coperta con risorse proprie allocate nel bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge di bilancio regionale.

**L’articolo 11** prevede la concessione di un contributo straordinario al Comune di Latina allo scopo di rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità, migliorare la sicurezza urbana attraverso sistemi tecnologici avanzati e contrastare fenomeni di vandalismo e degrado urbano. L’obiettivo è di migliorare la sicurezza urbana in un’area complessa come Latina, attraverso investimenti su tecnologie moderne con elevato impatto deterrente, garantendo un supporto operativo alle forze dell’ordine locali. La disposizione si colloca nel quadro della normativa statale relativa alla sicurezza urbana, tenuto che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. 14/2017, la sicurezza urbana è riconosciuta come una funzione fondamentale dei Comuni e ammette forme di collaborazione istituzionale finalizzate alla tutela del territorio. Il contributo regionale è destinato a finanziare l’acquisto e l’installazione di telecamere (telecamere digitali, termiche, OCR, PTZ, dispositivi intelligenti con analisi video), il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche (reti di trasmissione dati, fibra ottica e sistemi wireless, ampliamento e ammodernamento delle centrali operative), la manutenzione straordinaria e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi (sostituzione componenti obsoleti, adeguamenti software, sicurezza informatica e protezione dati), il tutto garantendo la piena conformità al GDPR e alle linee guida del Garante della privacy. Il

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

contributo è erogato solo previa presentazione da parte del Comune di un cronoprogramma degli interventi (definizione delle fasi progettuali e realizzative, tempi di installazione, collaudo e attivazione) e la rendicontazione delle spese sostenute. La misura, essendo straordinaria, non è strutturale e quindi è priva di effetti pluriennali. Gli interventi sono interamente coperti con risorse proprie allocate nel bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge di bilancio regionale.

**Con l’articolo 12** si intendono proseguire gli interventi volti al risanamento economico-finanziario delle ATER, in continuità con quanto già previsto nell’ambito della l.r. n. 15/2025. Con la nuova proposta normativa si prevede un contributo complessivo pari a euro 7 milioni in favore dell’ATER della Provincia di Roma (euro 5 milioni nel 2026 ed euro 2 milioni nel 2027), finalizzato a sostenere il ripiano del disavanzo, a concorrere al rimborso dei debiti finanziari maturati al 31 dicembre 2025 e ad accompagnare un piano di ristrutturazione organizzativa e gestionale. Nello specifico, l’intervento è motivato dalla necessità di assicurare la continuità operativa dell’Ente nell’ambito della gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, garantendo il ripiano del disavanzo accumulato alla data del 31 dicembre 2025 e il rimborso dei debiti finanziari verso istituti di credito e fornitori. La misura, quindi, si inserisce nel quadro previsto dall’art. 15 della l.r. 30/2002, che disciplina il riordino e il controllo delle ATER regionali, prevedendo strumenti di vigilanza e intervento da parte della Regione. La concessione del contributo – che ha natura vincolata, essendo destinato esclusivamente alla copertura delle passività pregresse – è comunque subordinata alla redazione, da parte del Commissario ATER, di un Piano di risanamento economico-finanziario, le cui linee guida sono stabilite dalla Giunta regionale, attraverso l’attivazione di meccanismi di controllo e monitoraggio quali: un cronoprogramma operativo delle misure attuative, relazioni trimestrali certificate dal Collegio dei Revisori, la possibilità di revoca immediata del contributo in caso di mancato adempimento. Inoltre, il piano di risanamento deve contenere: piani di dismissione del patrimonio (alienazioni selettive e funzionali al risanamento), azioni di recupero crediti verso utenti morosi, ristrutturazione del debito verso banche e fornitori; razionalizzazione della struttura organizzativa e riduzione delle spese generali e ulteriori misure utili al raggiungimento dell’equilibrio economico. Complessivamente, l’impatto atteso della misura si focalizza sulla necessità di garantire un miglioramento della liquidità dell’Ente, attraverso la possibilità di rientrare dai debiti commerciali e finanziari e, conseguentemente, su una maggiore qualità nella gestione del patrimonio ERP, mediante la realizzazione di interventi di manutenzione più tempestivi e il miglioramento complessivo dei servizi agli utenti.

**L’articolo 13** modifica i commi 80 e 80bis dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, aggiornando il quadro normativo relativo ai contenziosi connessi ai trasferimenti patrimoniali dallo IACP della Provincia di Roma alle ATER del Comune e della Provincia di Roma, stabilendo la proroga del termine della relativa definizione al 31 gennaio 2026 e adeguando il riferimento alla nuova sede dell’ATER (presso i locali di Piazza dei Navigatori 15, via Tarigo 13, 15, 17, 19 e via Leon Pancaldo 3). Contestualmente, quindi, viene aggiornata la copertura finanziaria stabilendo un onere in conto capitale a carico della Regione pari a euro 800 mila per il 2026. L’obiettivo è favorire la concentrazione delle strutture dell’ATER Provincia di Roma in un’unica sede, al fine di migliorare l’efficienza gestionale e offrire all’ATER del comune di Roma la restituzione in disponibilità della sede di via delle Vigne Nuove n. 654 e la rinuncia all’acquisizione della sede di via Ruggero Di Lauria n. 28, con contestuale restituzione in disponibilità della stessa. Pertanto, in tale contesto, l’ATER Provincia di Roma ha formulato la proposta di acquisizione in proprietà, concertata con ATER del comune di Roma, che ha perizziato gli immobili, per i locali di Piazza dei Navigatori 15, via Tarigo 13, 15, 17, 19 e via Leon Pancaldo 3. La quantificazione pari a euro 800 mila, per l’anno 2026,

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

tiene conto del valore di inventario dei cespiti agli immobili predetti. La misura non è strutturale e quindi è priva di effetti pluriennali. Gli interventi sono interamente coperti con risorse proprie allocate nel bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge di bilancio regionale.

**L’articolo 14** dispone la modifica del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 22/2024, riformulando il procedimento di assegnazione delle risorse destinate alle attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale promosse dalle ATER. Si prevede l’emanazione di un avviso pubblico rivolto ad associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore ed enti religiosi, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità di selezione. Dalla previsione normativa non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo la modifica predetta collocata nell’alveo delle risorse già iscritte nel bilancio regionale (missione 08, programma 02, titolo 1)<sup>15</sup> in favore degli interventi per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER.

**L’articolo 15** reca delle modifiche alla l.r. n. 28/2019, introducendo la previsione della concessione di contributi, a valere sul già esistente “Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente”, in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti delle province di Frosinone e Latina, prossimi al confine territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica), istituita dall’articolo 9 del DL n. 124/2023. La norma, in armonia con le previsioni del comma 3 dell’articolo 8 dello Statuto, secondo cui la Regione “opera per rimuovere gli squilibri economici mediante la destinazione di risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di aree territoriali svantaggiate, con particolare riguardo ai piccoli comuni, alle aree rurali e montane”, si colloca nell’ambito degli interventi che mirano a garantire il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio territoriale e sviluppo economico sostenibile. Considerato che le ZES attribuiscono agevolazioni fiscali, semplificazioni amministrative e misure di attrazione degli investimenti nelle aree comprese nel perimetro nazionale, attraverso tale misura si intende compensare, mediante un meccanismo di perequazione e compensazione economica, gli effetti in termini di perdita di competitività economica, minore attrattività per investimenti e nuove imprese, rischio di spopolamento, indebolimento socio-produttivo e squilibrio territoriale, dei territori limitrofi alla ZES delle province laziali citate. I contributi, quindi, sono finalizzati al sostegno delle attività economiche locali, alla realizzazione di interventi sociali a favore della popolazione residente e a progetti di rilancio economico e di supporto alle micro-imprese. Ai fini dell’individuazione dei territori interessati, ricorrendo a un complesso calcolo “matriciale” è stata determinata la distanza geografica in linea d’aria tra ogni Comune della Provincia di Frosinone e Latina ed ogni Comune di confine della provincia di L’Aquila, Caserta ed Isernia, sulla base della cd. formula dell’*haversine*, Fermo restando che con deliberazione della Giunta regionale saranno definite le modalità di riparto e di erogazione delle risorse (in considerazione della quota capitaria basata sul numero degli abitanti e con altri parametri da definire), se come criterio di prossimità territoriale prendiamo una distanza dal confine fino a 20 km, i Comuni fino a 15 mila abitanti potenzialmente beneficiari della misura sono cinquanta (tenuto conto del contributo complessivo pari a euro 2 milioni, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, la media di contributo annua per ciascun comune è pari a 40 mila euro).

---

<sup>15</sup> Capitolo di spesa U0000E61919, con uno stanziamento previsionale 2026-2028, pari a euro 2,7 milioni (2026), euro 800 mila (2027) ed euro 500 mila (2028).

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

**L’articolo 16** promuove la realizzazione di un parco tematico dedicato alla figura di Pier Paolo Pasolini, con finalità culturali, educative e di riqualificazione urbana e sociale. L’iniziativa si rivolge ai Comuni del Lazio e, per il territorio di Roma Capitale, ai Municipi. La norma si inserisce nell’ambito delle politiche regionali per la valorizzazione culturale, il recupero dei territori in degrado sociale e la promozione dell’identità storica e artistica regionale. Pier Paolo Pasolini, figura di rilievo internazionale, è, infatti, parte integrante del patrimonio storico-culturale del Lazio e in particolare del territorio romano e pontino. Nello specifico, l’intervento mira a realizzare un parco tematico favorendo iniziative culturali e artistiche che producano impatti sociali positivi, riqualificando aree urbane e periurbane degradate attraverso la cultura, attivando un processo partecipativo che coinvolga comuni e municipi di Roma Capitale, tramite l’indizione di un apposito avviso pubblico. Il tutto, in considerazione di un potenziale aumento del turismo culturale, un coinvolgimento di artisti, associazioni, imprese culturali e un impulso a micro-economie territoriali legate agli eventi e al turismo. I progetti candidati devono prevedere la creazione o riqualificazione di aree verdi, percorsi tematici, installazioni artistiche, elementi di fruizione culturale legati alla figura di Pasolini (letteratura, cinema, poesia, teatro) e interventi in territori caratterizzati da degrado sociale. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti dei progetti e criteri di ammissibilità, i criteri di valutazione e priorità (degrado sociale, qualità progettuale, impatti culturali), le modalità di assegnazione delle risorse, gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio. Lo stanziamento autorizzato, pari a complessivi euro 750 mila sul triennio 2026-2028 (di cui euro 250 mila per ciascuna annualità), non produce effetti negativi sul saldo finanziario in quanto non genera nuovo indebitamento essendo interamente coperta con risorse proprie allocate nel bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge di bilancio regionale.

**L’articolo 17** prevede l’istituzione del Festival dedicato alle serie TV e all’audiovisivo, con l’obiettivo di promuovere la produzione audiovisiva e televisiva regionale e nazionale, valorizzare il Lazio come *hub* dell’industria audiovisiva e generare ricadute culturali, turistiche ed economiche. La norma si colloca nell’ambito delle politiche regionali in materia di cultura, cinema e audiovisivo, coerentemente con la l.r. n. 5/2020, che, ricordiamo, promuove lo sviluppo della filiera cinematografica e audiovisiva, il sostegno alle produzioni nazionali e internazionali, la valorizzazione del territorio attraverso eventi e iniziative culturali e il rafforzamento della competitività territoriale del Lazio come polo cinematografico. Il settore delle serie TV e dell’audiovisivo rappresenta oggi uno dei comparti a maggiore crescita, anche grazie alla presenza nel Lazio di importanti realtà produttive e studi internazionali. La realizzazione di un festival annuale dedicato alle serie TV risponde, quindi, alla necessità di aumentare la visibilità del Lazio come capitale dell’industria audiovisiva italiana, promuovendo innovazione, cultura e turismo e generando ricadute economiche e occupazionali rilevanti. Nello specifico, il festival potrà includere proiezioni, anteprime e premiere nazionali/internazionali, incontri, *panel, masterclass e workshop*, premi dedicati alle produzioni audiovisive, attività culturali e divulgative, sezioni dedicate a giovani autori, scuole e nuove tecnologie. Le risorse previste sono destinate a finanziare prioritariamente la progettazione e la fattibilità dell’iniziativa (studi, *concept*, direzione artistica), i costi organizzativi (logistica, personale, location, attrezzature), l’eventuale produzione di eventi e premiazioni, campagne di comunicazione e promozione a livello regionale e nazionale e il coinvolgimento di professionisti del settore (consulenti, artisti, produttori). L’indicazione in norma della destinazione prioritaria delle risorse intende assicurare la pertinenza della spesa e consentire una pianificazione strutturata del festival. Si rinvia a successiva deliberazione della Giunta regionale la definizione dei criteri organizzativi dell’evento, della modalità di selezione delle sedi (monosede o multisede sul territorio regionale), degli standard qualitativi ed elementi di valutazione del progetto oltre che dei criteri e delle modalità di assegnazione e rendicontazione delle

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

risorse. Per la realizzazione del festival, è prevista la possibilità per la Regione di avvalersi delle proprie società ed enti strumentali controllati, quali soggetti attuatori. In conclusione, lo stanziamento di parte corrente autorizzato, pari a euro 2 milioni per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, intende garantire la sostenibilità organizzativa dell'iniziativa, al fine di generare un impatto trasversale in ambito economico (incremento dei flussi turistico-culturali, indotto per strutture ricettive, esercizi commerciali e imprese culturali, ecc.), culturale (rafforzamento dell'identità del Lazio come polo nazionale dell'audiovisivo, valorizzazione delle produzioni seriali e televisive, ecc.) e sociale (maggiore partecipazione del pubblico ai prodotti audiovisivi, sviluppo di iniziative per scuole, giovani e categorie svantaggiate, diffusione della cultura cinematografica e televisiva).

**L'articolo 18** riconosce il coinvolgimento del Comune e della Provincia di Rieti nella candidatura di L'Aquila a “Capitale italiana della cultura 2026”, avvenuta con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024”. All'interno della candidatura sono stati coinvolti anche il Comune di Rieti e la Provincia di Rieti, nell'ambito di una prospettiva culturale condivisa tra territori dell'Appennino Centrale e in un'ottica di cooperazione interregionale. Il contributo previsto, quantificato in euro 200 mila per l'anno 2026 (risorse di parte corrente), intende, pertanto, sostenere le ricadute culturali, turistiche ed economiche generate da questa designazione, finanziando attività collaterali nel territorio reatino durante il 2026. In generale, la misura persegue gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico, storico ed enogastronomico della provincia, in sinergia con il programma culturale dell'Aquila 2026, attraverso il rafforzamento della partecipazione del Lazio al progetto culturale “Appennino Centrale”, costruito nella candidatura vincente. Il tutto promuovendo iniziative diffuse che accrescano la visibilità e l'attrattività del territorio e generando ricadute turistiche ed economiche legate agli eventi culturali da realizzare nel 2026. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di un piano delle attività pianificate, di un quadro economico delle spese e della documentazione di rendicontazione secondo criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.

**Con l'articolo 19** si riconosce il Rally di Roma Capitale quale evento di rilevanza internazionale e di interesse strategico per la promozione del territorio laziale, anche in considerazione del suo recente inserimento nel calendario del Campionato del Mondo Rally (WRC), a partire dal 2027 e fino al 2030. A tal fine, è stabilito un contributo annuo di euro 3 milioni (per le annualità dal 2027 al 2030), in favore dell'ACI. Si prevede, inoltre, una modifica della vigente normativa (l.r. n. 19/2022, art. 19, cc. 39-41), stabilendo, per l'anno 2026, un finanziamento pari a euro 2 milioni da destinarsi al Rally di Roma Capitale (nella sua ultima veste di tappa del Campionato europeo – ERC, per euro 1,5 milioni) e al Rally del Lazio (per euro 500 mila). Il Rally di Roma Capitale costituisce uno degli eventi motoristici più rilevanti a livello nazionale e internazionale, inserito nei calendari FIA ed elemento di forte promozione turistica ed economica del Lazio. Basti pensare alle centinaia di migliaia di spettatori lungo i tracciati, alle presenze turistiche diffuse sul territorio regionale e al forte ritorno mediatico nazionale e internazionale, con ricadute rilevanti su commercio, ricettività e servizi. La norma, dunque, risponde allo scopo di fornire un riconoscimento formale all'evento, considerata la rilevanza internazionale dello stesso e l'interesse strategico che riveste per la promozione del territorio. Nello specifico, fermo restando che con deliberazione della Giunta regionale saranno definite le modalità di partecipazione della Regione, nonché i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo, quest'ultimo è assegnato in favore dell'ACI per finanziare l'organizzazione logistica e sportiva dell'evento, l'attività di sicurezza e gestione delle competizioni, l'attività di promozione, comunicazione e marketing e gli allestimenti, le infrastrutture temporanee e i servizi operativi. L'obiettivo è arrivare a garantire che il Lazio ospiti

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

stabilmente una tappa del WRC, circuito internazionale ad elevatissimo impatto mediatico. Come anticipato, all’interno dell’articolo 19 si provvede anche alla modifica dei commi 39 e 41 dell’articolo 9 della l.r. n. 19/2022, al fine di garantire la partecipazione finanziaria della Regione all’evento 2026 del Rally di Roma Capitale (quale ultimo appuntamento sottoforma di tappa dei campionati europei di Rally) e di sostenere anche l’altro appuntamento in rassegna, rappresentato dal Rally del Lazio. Anche in questo caso, le risorse da assegnare all’ACI, secondo una ripartizione diversificata, sono destinate alla copertura delle spese precedentemente elencate.

**Dall’articolo 20**, che modifica il comma 62 dell’articolo 13 della l.r. n. 22/2024, differendo al 2027 la gestione autonoma da parte del Consiglio regionale dei pagamenti del proprio personale, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

**L’articolo 21**, col quale si prevede l’istituzione di un apposito Tavolo tecnico di analisi e confronto tra la Regione e l’Unione delle province del Lazio (UPI) e la Città metropolitana di Roma Capitale, per l’individuazione delle funzioni non fondamentali, eventualmente ulteriori a quelle previste ai sensi dell’articolo 7 della l.r. n. 17/2015, e comunque esercitate nel rispetto delle disposizioni previste nella legge n. 56/2014, non comporta oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione al Tavolo, infatti, è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

**L’articolo 22**, come già evidenziato aggiorna la disciplina istitutiva dell’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio di cui alla l.r. n. 40/1987, con particolare riferimento ai requisiti previsti per il Direttore dell’Istituto e agli ambiti di definizione del relativo regolamento interno (sede, procedure, pianta organica, convenzioni con personale docente, competenze del presidente, organizzazione delle strutture operative). La norma si inserisce nell’ambito di una disciplina comunque esistente – per quanto modificata – la cui copertura complessiva è a valere sullo stanziamento per il funzionamento dell’Istituto, autorizzato da ultimo nell’ambito del nuovo bilancio di previsione 2026-2028, per un importo pari a euro 500 mila, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028<sup>16</sup>.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

La puntuale copertura degli oneri finanziari con l’indicazione dell’allocazione delle risorse sulle voci di spesa del bilancio regionale (missione, programma e titolo della spesa) – ad eccezione della tabella ex Allegato A, ove per ogni singola legge regionale sono riportati gli stanziamenti previsti nell’ambito delle relative missioni, programmi e titoli di spesa – è di seguito riportata:

intervento		oneri finanziari						
rifer. norm	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2026	2027	2028
art. 2	Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito	U0000T19619	1	01	03	€ 127.750.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 4	Spese per l’estinzione anticipata dei prestiti	U0000T12107	4	50	02	€ 7.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00

<sup>16</sup> Missione 01, programma 01, capitolo di spesa U0000R21906 (Spese relative all’Istituto regionale di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (l.r. n. 40/1987 e s.m.i.).

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

intervento		oneri finanziari						
rifer. norm	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2026	2027	2028
art. 5	Fondo obiettivi di finanza pubblica	U0000T21516	1	20	03	€ 99.500.868,41	€ 99.500.868,41	€ 99.500.868,41
art. 6	Concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma	U0000D41921	1	10	02	€ 250.000.000,00	€ 250.000.000,00	€ 250.000.000,00
art. 7	Spese per l'indennità una tantum in favore del personale del comparto sanità	U0000H13950	1	13	07	€ 3.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 8	Fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme	U0000B11952	1	16	01	€ 255.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
art. 8	Fondo per gli interventi a carattere formativo, informativo, educativo e didattico, a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme	U0000B11953	1	16	01	€ 105.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
art. 8	Spese per l'attivazione dello Sportello informativo per la celiachia	U0000H41770	1	12	07	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
art. 9	Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo – parte corrente	U0000B15919	1	16	01	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 9	Fondo per la promozione e il sostegno dell'enoturismo e dell'oleoturismo – parte in conto capitale	U0000B16511	2	16	01	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 10	Contributi ai Comuni che ospitano o sono limitrofi agli impianti di termovalorizzazione o smaltimento dei rifiuti	U0000E32538	2	09	03	€ 1.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00
art. 11	Contributo straordinario al comune di latina per l'installazione e l'implementazione dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza	U0000R46526	2	03	02	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 12	Contributo per il risanamento economico-finanziario dell'ATER della Provincia di Roma	U0000E61925	1	08	02	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 0,00
art. 13	contributo all'ATER della Provincia di Roma per l'acquisto della sede	U0000E62543	2	08	02	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 15	Fondo per il consolidamento finanziario e la perequazione fiscale dei comuni del Lazio – parte corrente	U0000C11924	1	18	01	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
art. 16	Spese per la realizzazione del parco tematico dedicato a Pier Paolo Pasolini	U0000G12526	2	05	02	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
art. 17	Spese per la realizzazione del festival dedicato alle serie tv e all'audiovisivo	U0000G11966	1	05	02	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
art. 18	Spese per le attività realizzate nel territorio reatino a seguito della proclamazione di L'Aquila "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2026	U0000R31974	1	01	11	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
art. 19	Contributo per l'organizzazione del Rally di Roma Capitale quale tappa italiana del Campionato del mondo rally (WRC)	U0000G31932	1	06	01	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00

*Proposta di legge regionale concernente: “Legge di stabilità regionale 2026”*

intervento		oneri finanziari						
rifer. norm	oggetto	cap. di riferimento	tit. spesa	M	P	2026	2027	2028
art. 19	Spese per la promozione del Rally di Roma Capitale e del Rally del Lazio	U0000G31920	1	06	01	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 504.800.868,41</b>		<b>€ 362.900.868,41</b>	<b>€ 360.900.868,41</b>	

Come già evidenziato, l’articolo 23 dispone con riferimento alla copertura finanziaria delle norme che comportano oneri a carico del bilancio regionale previste all’interno della PL, come sopra rappresentate, stabilendo che la stessa è complessivamente garantita attraverso le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. 118/2011.

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme contenute all’interno della PL di stabilità 2026 – ad eccezione dell’Allegato A di cui all’articolo 1 – è sinteticamente rappresentata.

ONERI	2026	2027	2028	Total 2026-2028
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 504.800.868,41	€ 362.900.868,41	€ 360.900.868,41	<b>€ 1.228.602.605,23</b>
<i>di cui parte corrente</i>	€ 493.550.868,41	€ 358.650.868,41	€ 356.650.868,41	<b>€ 1.208.852.605,23</b>
<i>di cui parte in c/capitale</i>	€ 3.550.000,00	€ 4.250.000,00	€ 4.250.000,00	<b>€ 12.050.000,00</b>
<i>di cui rimborso prestiti</i>	€ 7.700.000,00	-	-	<b>€ 7.700.000,00</b>

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

MARCO MARAFINI



*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO  
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE  
(Roberta Angelilli)